RACCOLTA
DELLE
LEGGI E DISPOSIZIONI
DI
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
NELLO STATO PONTIFICIO
EMANATE
NEL PONTIFICATO DELLA SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE
PAPA PIO IX FELICEMENTE REGNANTE

VOLUME XVII
dal 1. gennajo
al 31. dicembre 1863.

ROMA
NELLA STAMPERIA DELLA R. C. A.
1863

TAVOLA CRONOLOGICA

DELLE

LEGGI E DISPOSIZIONI

CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

N. B. Le disposizioni segnate (*) essendo di periodo annuale o simili a quelle degli anni precedenti, emesse con formola consueta sono riportate colla sola indicazione dell'oggetto tralasciandone il tenore.

N.°	DATA	TITOLO DELLA DISPOSIZIONE	PAG.
	1863		
1	Genn. 20	*Notificazione della Direzione generale di Polizia relativa ai Vetturini, con annessa tariffa dei prezzi per le vetture di piazza*	1
2	detto 28	*Editto della Segreteria di stato. Emissione de' Certificati al portatore nella somma capitale di quattro Milioni di scudi fruttiferi al 5 per 0/0 ed anno, d'ammortizzarsi alla pari nel termine di anni quindici*	13
3	detto 31	*Regolamento del Ministero delle finanze per l'acquisto dei Certificati suddetti*.	16
4	Febb. 7.	*Disposizioni del Ministero dell'interno Congregazione speciale di Sanità per impedire che il morbo epizootico de' Bovini maggiormente s'introduca, e si diffonda nello Stato pontificio*	22

N.°	DATA	TITOLO DELLA DISPOSIZIONE	PAG.
	1863		
5	Febb. 7	*Notificazione del Ministero del commercio e lavori pubblici sull' assegna dei Legni naviganti nel fiume tevere . . . .*	29
6	detto 26	*Regolamento del Ministero del commercio, belle arti ec. per le Scuole pontificie dell' insigne accademia di S. Luca . . . .*	30
7	Marzo 6	*Notificazione del Ministero del commercio, e dei lavori pubblici sul divieto del commercio degli animali bovini nella fiera di Grottaferrata per misura sanitaria.*	37
8	detto 10	*Ordine circolare del Ministero dell'interno N. 83124. col quale si dichiara non aver luogo l'aumento della pena prescritta per la recidiva dall' art. 21. del regolamento penale in vigore. . .*	38
9	detto 16	*Notificazione del Ministero del commercio ec. sulla concessione di un mercato settimanale nel comune di Ronciglione . . . .*	39
10	Aprile 17	* *Notificazione del Ministero delle finanze. Proroga ad un altr'anno la concessione dell' abbuono sul prezzo del Sale occorrente per la salagione de' pesci di mare.*	40
11	detto	*Ordine circolare della Segreteria di Stato N. 26932. Norme per l'esecuzione delle sentenze sindacatorie che si emanano tanto dal-*	

N.°	DATA	TITOLO DELLA DISPOSIZIONE	PAG.
	1863	*la Consulta di Stato per le finanze, quanto dalla Commissione di revisione de' conti a tutto il* 1850, *ed appello alle medesime nel contenzioso amministrativo.*	40
12	Aprile 23	* *Notificazione del Ministero delle finanze sulla fiera Quercia presso Viterbo nel mese di maggio.*	42
13	Maggio 2	*Editto del Camerlengato di S. R. Chiesa sul pagamento de' censi camerali da presentarsi nella Camera de' tributi*	ivi
14	detto »	*Notificazione del Ministero del commercio ec. sul divieto all'ammissione nelle fiere annuali di tutto lo Stato di qualunque animale pertinente alla specie bovina.* . . .	ivi
15	detto 12	*Circolare del Ministero dell'interno N.* 85194. *sulla competenza de' tribunali per giudicare le cause de' tagli arbitrarii di alberi in contravvenzione alle leggi boschive.*	44
16	Giugno 15	*Avviso ai naviganti per l'attivazione dei fuochi di porto in Civitavecchia*	45
17	detto 17	* *Notificazione del Ministero delle finanze sul pagamento dei frutti del consolidato ed altre passività a carico dell'erario riferibili al primo semestre corrente anno.* .	46

N.°	DATA	TITOLO DELLA DISPOSIZIONE	PAG.
	1863		
18	Giugno 18	*Notificazione del Ministero delle finanze. Bruciamento dei Certificati al portatore emessi in pagamento dei crediti arretrati verso l'erario già rimborsati nell'anno 1862. Estrazione di altri Certificati d'ammortizzarsi per la rata del primo semestre corrente anno . . . .*	47
19	detto 27	* *Notificazione del Ministero delle finanze. Pubblicazione dei numeri estratti dei Certificati d'ammortizzarsi per la rata del semestre suddetto . . . .*	52
20	detto 30	*Editto della Segreteria di Stato. Esenzione della Dativa a tutto l'anno 1885 per gli edificii che si fabbricheranno nelle aree della nuova Cinta di Civitavecchia.*	ivi
21	Luglio 21	*Notificazione del Ministero del commercio ec. sulla concessione al comune di Grattignano, delegazione di Viterbo, di una fiera di bestiame, ed un mercato settimanale . . . .*	54
22	Agosto 22	*Notificazione della Segreteria di Stato sui segnali, e mosse delle navi in tempo di notte. . . . .*	55
23	Sett. 14	* *Notificazione del Ministero delle finanze sulla fiera Quercia presso Viterbo nel mese di settembre.*	63
24	detto 25	*Regolamento del Ministero del commercio e lavori pubblici pel tran-*	

N.°	DATA	TITOLO DELLA DISPOSIZIONE	PAG
	1863	sito de' piroscafi e bastimenti al ponte della ferrovia sul tevere presso S. Paolo	63
25	Sett. 25	Notificazione del Ministero delle finanze. Proroga di un'altr' anno per l' introduzione del vino estero ordinario nella città franca di Civitavecchia	70
26	detto 27	Notificazione del Ministero delle finanze sulla fiera di assegna di Terracina	71
27	detto 28	Editto della Segreteria di Stato sull' esenzione del dazio del Bestiame vaccino estero, e diminuzione di quello di consumo di Roma.	ivi
28	Ott. 3	Ordine circolare del Ministero dell' interno. Modificazione di pena portata dal Regolamento in vigore nei casi di omicidio in rissa.	73
29	detto 10	Concessione della ferrovia da Civitavecchia al confine Toscano presso Orbetello col relativo Capitolato.	74
30	detto 26	Editto della Segreteria di Stato. Modificazione de' dazii sopra alcuni articoli della vigente Tariffa doganale	107
31	Nov. 6	Editto della Segreteria di Stato relativo ad alcuni miglioramenti nell'amministrazione delle Poste.	118
32	detto 27	Notificazione del Ministero del commercio belle arti ec. sull' esercizio delle caccie, prefigendo i tempi in cui sono permesse	124

N.°	DATA	TITOTO DELLA DISPOSIZIONE	PAG.
33	1863 Nov. 28	*Editto della Segreteria di Stato. Soppressione di alcuni Tribunali eccezionali. . . . .*	125
34	Dec. 9	* *Dispaccio del Ministero dell'interno. La Comune di Arnara per disposizione Sovrana viene distaccata dal Governo di Ceccano, e unita alla giurisdizione del capo luogo della provincia di Frosinone . . . .*	126
35	detto	* *Notificazione del Ministero delle finanze. Pagamento de' frutti del Consolidato ed altre passività a carico dell'erario relative al secondo semestre corrente anno. .*	ivi
36	detto 12	*Notificazione del Ministero delle finanze. Bruciamento de' Certificati al portatore già ammortizzati alla pari nel 1.° semestre del corrente anno. Nuova estrazione de' Certificati pel secondo semestre.*	127
37	detto 29	* *Notificazione del Ministero delle finanze. Pubblicazione dei numeri dei Certificati al portatore estratti pel secondo semestre del corrente anno da estinguersi alla pari . . . .*	132
		SUPPLEMENTO	
38	Giugno 5	*Disposizione del Ministero dell' interno N. 85945. sull' elezione de' Consiglieri del Municipio Romano. . . . .*	133

(N. 1) *Disposizioni relative ai vetturini, e tariffa de'prezzi per le vetture da piazza.*

20 gennajo 1863.

NOTIFICAZIONE

Antonio Matteucci *Vice-Camerlengo di S. R. C. e Direttore Generale di Polizia.*

A porre un freno all'arbitrio dei vetturini nel richiedere esorbitanti prezzi pel nolo delle vetture da piazza profittando o di speciali circostanze o della altrui buona fede ; e ad ottenere che il servigio del pubblico sia regolarmente eseguito si dispone:

1. La tariffa che viene pubblicata con la presente notificazione stabilisce il prezzo del nolo delle vetture da piazza per il servizio di giorno, e di notte, non che pei giorni delle maggiori solennità e divertimenti nella capitale.

2. Il servizio di corsa consiste nel trasporto diretto dal luogo di stazione ad un punto designato nell'interno sempre della città.

3. Per la corsa dall' interno di Roma alla stazione della ferrovia di porta portese o viceversa, il prezzo sarà considerato come per servizio a ora.

4. Quando trattasi di corsa potranno situarsi senza aumento di prezzo due individui nella vettura ad un cavallo, e quattro in quella a due cavalli.

5. È in facoltà di colui che avrà preso la vettura per la corsa di far montare nel legno col consenso del conduttore una o più persone oltre il numero soprastabilito secondo la capacità del legno stesso: queste però dovranno contribuire individualmente sopra il prezzo di tariffa bajocchi 10.

6. Il vetturino che durante la corsa sarà stato obbligato di deviare dalla via diretta per volontà della persona che conduce, avrà il diritto di richiedere il prezzo fissato per servizio a ora.

7. Se il viaggiatore vorrà portare nella vettura il suo piccolo bagaglio, composto di sacca da notte cappelliera ed un ombrello, non potrà per questo il vetturino chiedere aumento alcuno del prezzo di tariffa,

8. Quando si tratti di servizio ad una o a più ore, la vettura è a disposizione di quello che l'ha noleggiata per condursi in qualunque parte della città, ed anche nei luoghi di passeggio fino alle tre miglia fuori di Roma.

9. È in facoltà del medesimo di portar seco quel numero di persone che la vettura può contenere per la sua costruzione, e solidità, senza aumento alcuno del prezzo di tariffa.

10. La tariffa per norma del pubblico dovrà tenersi impressa su di un cartello, o lamina di metallo nello interno di ciascuna vettura, e precisamente nel mezzo dello spallierone.

11. Il vetturino o negoziante di vetture che

si permettesse alterare la tariffa per ingannare a proprio profitto l' altrui buona fede, o si facesse a pretendere per pioggia od altra intemperie, un prezzo maggiore di quello stabilito nella tariffa medesima sarà punito con la detenzione da uno a sei mesi secondo la specialità del caso.

12. Per le vetture *omnibus* che eseguiscono delle corse periodiche ad un determinato luogo, non è applicabile il prezzo di tariffa. A cura però del proprietario di ciascun *omnibus* dovrà tenersi sempre affisso ad ambedue i lati del sedile un cartello, nel quale dovrà esser indicato:

il numero dei posti che contiene la vettura;

il luogo pel quale è diretta la corsa;

il prezzo fissato per ciascun posto.

Mancando il cartello colle accennate indicazioni, incorrerà il proprietario dell' *omnibus* nella multa di scudi cinque.

13. I conduttori delle vetture *omnibus* sono tenuti di osservare le seguenti prescrizioni:

impedire che entri nella vettura un numero di persone maggiore di quello dei posti determinati;

che non entrino nella vettura individui in istato di ubbriachezza o vestiti in maniera sucida od incomoda ai passeggieri;

vegliare in fine che ciascun passeggiere si collochi al suo posto in maniera da non riescire di disagio agli altri, e si astenga dal fumare durante la corsa.

14. Ciascuna vettura *omnibus* oltre il cocchiere deve avere un inserviente che si tenga costantemente allo sportello, anche per dare appoggio ai passeggieri nel salire, e discendere.

15. Lo sportello non potrà aprirsi per far discendere i passeggieri se prima non si sarà fatta fermare la vettura.

16. Sull'imperiale delle vetture *omnibus*, come sull'imperiale delle vetture da viaggio, si riporranno i bagagli dei viaggiatori, cioè le valigie, i sacchi, ed i piccoli involti, che loro appartengono, non che altri effetti di trasporto, purchè il carico complessivo non ecceda il peso che la vettura per la suas olidità e costruzione può sostenere.

17. Se per la eccessività del carico avvenisse infortunio alle persone o alle cose, sarà tenuto criminalmente chi ne fu causa, ed il proprietario della vettura sarà sempre civilmente responsabile pei danni interessi.

18. Chiunque vorrà tener negozio di vetture da piazza, di vetture *omnibus*, e di quelle da viaggio dovrà assoggettare il legno, cavalli e finimenti alla visita di due periti da nominarsi dalla Direzione generale di polizia. Dopochè questi avranno rilasciato un certificato scritto sulla sicurezza e decenza della vettura, da detta Direzione verrà accordata la licenza di esercizio. A ciascuno di detti periti sarà pagato dal proprietario della vettura l'emolumento di bajocchi venti per la seguita verifica.

19. Il numero a vernice sulle vetture deve esser fatto in modo pienamente unifome al modello, che è dato dalla Polizia, e verrà apposto nei lati e nella parte posteriore delle medesime.

A tale effetto saranno invitati i verniciaj a dare le loro offerte chiuse e sigillate nella Direzione generale di polizia e sarà deliberato il lavoro a quello che colla sua offerta si proporrà di eseguirlo a minor prezzo, che dovrà esser pagato ogni volta dal proprietario della vettura.

20. Ogni vettura dovrà avere due lampioni di sufficiente grandezza e luce, che verranno accesi all' ave maria, e non si spegneranno se non dopo rientrata la stessa vettura in rimessa. Ciascuno di essi lampioni deve avere due cristalli chiari, l'uno laterale, l'altro di fronte.

21. Chi si permettesse per qualunque fine alterare o variare in qualunque siasi modo il numero della vettura, incorrerà nella multa di scudi cinque, e nel duplo nel caso di recidiva.

22. Il numero apposto alla vettura non potrà cancellarsi per nessun motivo, ancorchè il proprietario la volesse convertire a proprio uso, se prima non ne avrà ottenuto il permesso dalla Polizia.

23. Niun negoziante di vetture potrà ammettere al suo servigio alcun vetturino se non avrà il libretto di esercizio, sul quale il negoziante dovrà annotare il giorno in cui lo ammette al suo servigio, e quello in cui lo congeda.

24. Niun vetturino o cocchiere potrà ottenere il libretto di esercizio se non consta della sua buona condotta.

25. Chiunque vorrà condurre una vettura da piazza dovrà provare la sua idoneità a tale esercizio con un'esperimento che dovrà fare alla presenza di due periti da nominarsi dalla Direzione generale di polizia, i quali conosciuto abile l'individuo ne rilasceranno analogo certificato. Quei vetturini peraltro che hanno a tutt'oggi ottenuto il libretto di esercizio si ritengono abilitati a proseguire nell' essercizio medesimo senza bisogno di sottoporsi all'esperimento.

26. Ciascun vetturino, specialmente in attualità di servigio, dovrà tenere presso di sè il proprio libretto, e chiederne prontamente la rinnovazione se lo smarrisse, o addivenisse logoro ed inservibile.

27. Se in stazione od in atto di servizio provocasse clamori, usasse modi insolenti o prorompesse in termini impropri ed ingiuriosi incorrerà nella pena del carcere da un giorno ad un mese, secondo la qualità della mancanza.

28. È obbligo del vetturino di mandare i suoi cavalli al trotto, e nelle voltate di strada come ne' luoghi di numeroso concorso di popolo, al passo. Se si permettesse di metterli alla carriera tanto nell' interno di Roma, che fuori le mura sarà nell'atto arrestato.

29. Nell'eseguirsi l' arresto del vetturino in atto di servizio e per qualsiasi motivo, la vet-

tura ed i cavalli saranno portati alla pubblica depositerìa.

30. Al giungere alla stazione il vetturino dovrà collocarsi colla sua vettura nel posto che trova vacante. Assentandosi anche per servizio, il suo posto potrà essere occupato da altri, nè esso al ritorno avrà diritto di rivendicarlo.

31. Riterrà presso di se una discreta quantità di piccoli cartelli con la impressione del numero della vettura. Allorchè l'avventore monterà in legno, il vetturino consegnerà allo stesso avventore uno dei cartelli avente il detto numero, onde gli possa valere in qualunque evenienza.

32. Sono conservate le stazioni indicate nell'art. 10 del regolamento dei 30 luglio 1857, (1) comprensivamente a quella attualmente in esercizio in piazza madama.

Anche sulla piazza delle terme in prossimità della stazione centrale delle ferrovie sarà demarcato il luogo ove dovranno situarsi le vetture da piazza.

33. Non potrà collocarsi nelle singole stazioni che quel numero di vetture corrispondente alla capienza già determinata dal Municipio.

34. La destinazione della stazione è lasciata alla sorte. In ogni anno nel mese di decembre nel palazzo di monte citorio alla presenza di quattro presidenti regionari e sei negozianti

(1) Vedi vol XI. del 1857. pag. 56.

di vetture, si estrarranno a sorte i numeri delle vetture che dovranno situarsi in ciascuna stazione durante l'anno.

35. È lecito peraltro ai proprietarj delle medesime di fare il cambio fra loro della stazione assegnata dalla sorte, dandone però prima di effettuarlo denuncia alla Polizia.

36. Nelle quattro centrali stazioni di piazza di spagna, s. Lorenzo in lucina, monte citorio, e di quella della minerva dovranno rimanervi le vetture sino alla mezza notte per maggior comodo del pubblico,

37. Per le vetture *omnibus* resta fermo quanto è prescritto nell' articolo 13 del regolamento dei 30 luglio 1857.

Potranno anche situarsi sulla piazza del popolo nel luogo di stazione in prossimità dei semicircoli.

38. In ciascuna delle principali stazioni vi sarà permanentemente un ispettore per invigilare sulla condotta dei vetturini, e sulla buona tenuta delle vetture finimenti e cavalli.

L'Ispettore indosserà un uniforme.

39, I proprietarj delle vetture numerate pagheranno annualmente una tassa straordinaria di baj. 50 per ogni vettura ad un cavallo, e di scudo uno per la vettura a due cavalli.

Il pagamento di questa tassa sarà fatto anticipatamente di semestre in semestre, e sarà versato nella cassa del pubblico erario.

40. Chiunque tenga legno per proprio uso

non potrà locarlo come vettura da rimessa, se non si sarà munito preventivamente della patente municipale, e della licenza di polizia, altrimenti incorrerà nella multa di scudi dieci.

41. Gl'ispettori o la pubblica forza nel contestare la contravvenzione al vetturino dovranno richiedergli e ritirargli il libretto di esercizio che non gli sarà restituito, se non farà constare di aver reintegrato il padrone della vettura della multa che per suo fatto avrà dovuto pagare.

42. Il vetturino sarà privato del libretto e sospeso dall'esercizio in caso di danni reali, nè sarà riabilitato finchè non farà constare con analoga quietanza di aver soddisfatto l' ammontare del danno direttamente alla persona danneggiata, o al proprio padrone qualora questo l' avesse pagato.

43. Nel caso di offese personali avvenute nel condurre il legno, il vetturino, o cocchiere qualunque esso siasi, verrà arrestato e passato a disposizione del tribunale. Se il fatto venisse dichiarato effetto del caso, secondo l'art. 26 § 4 del regolamento penale, il vetturino o cocchiere verrà riabilitato all' esercizio del suo mestiere, se poi venisse dichiarato che avvenne per dolo, colpa, o negligenza, oltre la pena afflittiva stabilita dalla legge, incorrerà nella inabilitazione perpetua, come incapace all'esercizio,

44. Il vetturino che ricusasse nell' atto che gli viene contestata la contravvenzione di consegnare agli ispettori, o alla forza il suo libretto,

verrà immediatamente arrestato, e sarà punito, per la sola ricusa, col carcere da un giorno ad un mese.

45. Qualunque contravvenzione alla presente notificazione, e per la quale non fosse stabilita una speciale sanzione, sarà punita colla multa da uno a trenta scudi, o col carcere da uno a trenta giorni, secondo la entità del fatto e delle circostanze, in conformità dell'articolo 236 del regolamento di polizia dei 17 marzo 1850 (1).

46. Il regolamento sulle vetture dei 30 luglio 1857 è conservato nel suo pieno vigore in tutto ciò che da questa legge non fosse stato derogato o corretto.

47. La estrazione per la destinazione delle vetture alle singole stazioni, di cui nell'art. 34 pel solo corrente anno avrà luogo dopo il giorno 18 del prossimo mese di febbrajo.

La presente notificazione incomincerà ad avere osservanza col giorno 1 marzo prossimo.

---

(1) Vedi vol IV. parte I. 1850. pag. 131

TARIFFA DELLE VETTURE DA PIAZZA

I.

VETTURE AD UN CAVALLO

Dal nascer del sole
fino alla prima ora di notte

Per una corsa entro la Capitale . Baj. 15
Per un'ora . . . . » 30
Per ciascuna delle ore successive. . . » 25
Per una corsa alla stazione della ferrovia fuori di porta portese, o viceversa per l'interno di Roma . . . . » 30

VETTURE A DUE CAVALLI

Dal nascer del sole
fino alla prima ora di notte

Per una corsa entro la Capitale.. . Baj. 20
Per un' ora . . . . » 40
Per ciascuna delle ore successive . . » 30
Per una corsa alla stazione della ferrovia fuori di porta portese, o viceversa per l'interno di Roma . . . . . . » 40

II.

VETTURE AD UN CAVALLO

Da un' ora di notte
fino al nascer del sole

Per una corsa entro la Capitale . . Baj. 20
Per un'ora. . . . . » 40
Per ciascuna delle ore successive . . . » 30
Per una corsa alla stazione della ferrovia fuori di porta portese, o viceversa per l'interno di Roma . . . . . . » 40

VETTURE A DUE CAVALLI

Da un'ora di notte
fino al nascer del sole

Per una corsa entro la Capitale . . Baj. 30
Per un' ora . . . . » 50
Per ciascuna delle ore successive. . . » 40
Per una corsa alla stazione della ferrovia fuori di porta portese, o viceversa per l'interno di Roma. . . . . » 50

Nei giorni del s. Natale 24 e 25 decembre; della domenica delle palme fino al lunedì inclusive della s. Pasqua di resurrezione; della festività di s. Pietro 28 e 29 giugno; negli otto giorni di carnevale, ed in quelli di ogni domenica, lunedì, e giovedì di ottobre, sarà dovuto pel servigio delle vetture da piazza, sia di giorno, sia di notte, il doppio del prezzo fissato nella tariffa sotto il Num.° I.

Data dalla nostra residenza li 20 gennajo 1863.

ANTONIO MATTEUCCI

(N. 2.) *Emissione de' Certificati al portatore nella somma capitale di quattro Milioni di scudi fruttiferi al cinque per cento ed anno d'ammortizzarsi alla pari nel termine di anni quindici dal 1 gennajo 1864 con estrazioni semestrali, d'acquistarsi a diversi saggi ed epoche determinate.*

28 GENNAJO 1863.

EDITTO

GIACOMO *della S. R. C.* CARD. ANTONELLI
Diacono di S. Agata alla Suburra della Sanità di Nostro Signore
PIO PAPA IX *Segretario di Stato.*

La SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE avendo preso in considerazione il rapporto di monsig. Ministro

delle finanze Tesoriere generale della rev. camera apostolica su i bisogni della pubblica amministrazione in conseguenza dell'attuale stato di cose, e su i mezzi proposti per farvi fronte, avuto il parere della consulta di Stato per le finanze, ed inteso il consiglio de' Ministri, ci ha ordinato di pubblicare siccome pubblichiamo nel Sovrano suo nome la seguente disposizione:

Art. 1. Verranno emessi per la somma di quattro milioni di scudi altrettanti Certificati sul pubblico tesoro non aventi corso coattivo in capitale di scudi cento l'uno, e fruttiferi al cinque per cento ed anno da ammortizzarsi alla pari nel termine di anni quindici dal 1 gennajo 1864 mediante estrazione in due rate semestrali in ciascun anno.

Art. 2. Gl' interessi decorreranno dal primo gennajo andante, e saranno pagati per trimestre posticipato, dal primo giorno di ciascun mese immediatamente seguente la scadenza del trimestre, dalla cassa della depositeria generale, e delle altre casse delle provincie a piacere dei creditori.

Art. 3. Tanto il pagamento degl'interessi, quanto la restituzione del capitale alla pari nel termine e nel modo di sopra indicato rimane assicurato su tutte le rendite dello Stato.

Art. 4. Tali Certificati saranno al portatore, ma se fosse vincolato il denaro da erogarsi nell' acquisto dei medesimi, ovvero se piacesse all'acquirente, si rilasceranno nominati, e saranno assoggettati a quei vincoli, cui fosse sottoposto il denaro, o di cui l'acquirente volesse gravarli.

ART. 5. I Certificati saranno rilasciati al *prezzo* di scudi *Ottantacinque* per ognuno a chi ne farà l'acquisto non oltre il 31 marzo prossimo.

Di scudi *Novanta* a chi li acquisterà non più tardi del maggio successivo.

Di scudi *Novantacinque* a chi vorrà acquistarli a tutto luglio di questo anno 1863.

ART. 6. Il Tesoriere generale ministro delle finanze, che rimane incaricato per la esecuzione della presente disposizione, emanerà un particolare regolamento, munito dell'approvazione di SUA SANTITA', con cui verranno prescritte le norme per la emissione dei Certificati predetti, pel versamento del prezzo, pel pagamento degl'interéssi trimestralmente, per la estrazione al rimborso del capitale in ognuno dei due semestri in ciascun anno, e per quanto concerner possa la esatta esecuzione di questa disposizione.

Dato in Roma dallà segreteria di Stato li 28 gennajo 1863.

G. CARD. ANTONELLI

(N. 3) *Regolamento per l'acquisto dei Certificati suddetti.*

31 gennajo 1863.

NOTIFICAZIONE

Ad esecuzione delle disposizioni di Sua Santità, contenute nell'editto emanato li 28 cadente gennajo con Sovrana autorizzazione da sua eminenza reverendissima il signor cardinale Segretario di Stato per la emissione dei Certificati sul pubblico tesoro nella somma capitale di quattro milioni di scudi adesivamente all'art. 6 dell'editto medesimo, riportatane la Sovrana approvazione, si emana il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1. Saranno emessi dalla direzione generale del debito pubblico *numero quarantamila Certificati sul pubblico Tesoro* ciascuno in *Capitale di scudi Cento* e di *annua rendita* di *scudi cinque.*

Art. 2. Questi Certificati saranno impressi in carta appositamente fabbricata con filograna avente due stemmi della rev. camera apostolica con le parole intorno ad ambedue « *Direzione del Debito pubblico* ». Fra uno stemma e l'altro nella filograna si leggeranno le parole con abbreviatura « *Rev. Camera Apostolica* ». Saranno muniti della firma, del direttore generale del debito pubblico, di quella

del segretario generale, e del computista della direzione medesima. Avranno il numero d'ordine progressivo dal N.° 1 al N.° 40,000 inclusivamente. Porteranno un bollo in bianco con lo stemma Pontificio avente le parole « *Tesoro pubblico* », ed inoltre due bolli a vernice nera uno del Ministero delle finanze, altro della direzione del debito pubblico.

Art. 3. I Certificati suddetti a termini *dell'art.* 4 del sullodato editto potranno essere *liberi, e vincolati*, e quelli liberi tanto *al Portatore quanto Nominati*. I Certificati liberi avranno uniti sessantaquattro rincontri (*Coupons*) per il pagamento trimestrale degl'interessi dal primo gennajo 1863 a tutto l'anno 1878, nel decorso de' quali anni avrà luogo l'ammortizzazione. Ciascuno dei rincontri pel pagamento degl'interessi porterà il numero del Certificato, ed avrà la firma del computista della direzione del debito pubblico. A tergo dei suddetti Certificati sarà impresso un contrasegno aderente ai rincontri pel pagamento degl'interessi.

Art. 4. I Certificati vincolati non avranno uniti i rincontri pel pagamento trimestrale come sopra degl'interessi, ma a questo viene provveduto nel modo indicato nel seguente articolo 8.

Art. 5. Chiunque vorrà fare acquisto dei suddetti Certificati dovrà eseguire il deposito della somma, che crederà impiegarvi, nella cassa, a sua scelta, o della depositeria generale in Roma, o dell'amministratore camerale nelle Provincie. Sarà

rispettivamente rilasciata *la fede di deposito a madre e figlia*. Tale fede di deposito *ossia bolletta* verrà esibita alla direzione generale del debito pubblico, la quale contestualmente al ritiro della medesima consegnerà all' esibitore il numero dei Certificati corrispondenti all' importo della somma dapositata. Se per ragione della provenienza o pertinenza del denaro depositato sia luogo a qualche vincolo od annotamento saranno rilasciati i Certificati vincolati, ed a tergo de' medesimi sarà specificatamente riportato il vincolo o l'annotamento.

Art. 6. L'esibitore della bolletta si riterrà per legittimo incaricato al ritiro dei Certificati corrispondenti alla medesima.

Art. 7. Il pagamento degl' interessi per trimestre posticipato incominciando dall' aprile del corrente anno avrà luogo tanto in Roma nella cassa della depositeria generale quanto nelle casse delle provincie, a piacere del possessore dei Certificati, dal primo giorno posteriore a quello in cui scade il trimestre. Sui *rincontri*, che verranno ritirati presso il pagamento degl' interessi in ciascuno di essi designati, sarà apposto un bollo con la parola *estinto*.

Art. 8. Il possessore dei Certificati vincolati dal giorno come sopra riceverà *il così detto mandatello* pel pagamento degl' interessi trimestrali o dalla direzione del debito pubblico, o da quell'amministratore camerale nelle provincie sulla cui cassa dichiarerà almeno dieci giorni prima della scadenza del trimestre di voler conseguire gl' in-

teressi. Tale dichiarazione dovrà essere esibita alla direzione del debito pubblico, la quale continuerà a disporre la consegna del mandatello, ed il relativo pagamento sulla cassa dichiarata finchè, sempre però a piacere dell' avente diritto, non venga chiesto il pagamento sopr'altra cassa.

Art. 9. Gl'interessi trimestrali potranno sempre esigersi a piacere del creditore. A termini delle leggi sul debito pubblico rimarranno però prescritti gl'interessi del trimestre non esatto sopra qualunque Certificato dieci anni dopo la scadenza del trimestre stesso.

Art. 10. Ogni anno, incominciando dal 1864 come è prescritto nell'art. 1 del suenunciato editto, nel giorno 15 di ciascuno dei mesi di giugno e decembre, avrà luogo la estrazione dei Certificati d' ammortizzarsi pel rispettivo semestre, ognuna cioè per la metà del fondo annuale di ammortizzazione adesivamente all'art. 1 dell'editto suddetto.

Art. 11. Nell'urna della estrazione saranno immessi i numeri di tutti i Certificati.

Art. 12. Sui Certificati estratti all'ammortizzazione si pagheranno gl'interessi a tutto l'ultimo giorno del semestre per cui è stabilita l'ammortizzazione stessa.

Art. 13. Ciascuna estrazione sarà fatta pubblicamente alla nostra presenza con l'intervento di monsig. Commissario generale della Rev. Camera Apostolica, e del direttore generale del debito pubblico. Uno dei segretari, e cancellieri della stessa Rev. Camera Apostolica ne rogherà l'atto relativo.

Con apposito avviso se ne indicherà il luogo, giorno, ed ora.

Art. 14. Eseguita ciascuna estrazione i numeri dei Certificati non estratti rimarranno nella ruota, il cui sportello sarà sigillato alla pubblica vista con due sigilli, uno cioè della direzione generale del debito pubblico, altro di quello dei segretari della Rev. Camera Apostolica che rogherà l'atto. La ruota rimarrà custodita presso il Ministero delle finanze.

Art. 15. Verrà pubblicato l'elenco contenente i numeri dei Certificati estratti.

Art. 16. In ogni anno incominciando dal luglio 1864 nel giorno seguente la scadenza del semestre sarà aperto il pagamento pel rimborso dei Certificati estratti. Tale pagamento sarà effettuato dalla cassa della depositeria generale in Roma. Verrà eseguito eziandio dalla cassa degli amministratori camerali nelle provincie a favore di chi lo dimanderà sulla detta cassa con istanza da esibirsi alla direzione generale del debito pubblico non più tardi del giorno 20 di ciascuno dei mesi di giugno e di decembre.

Art. 17. Avrà luogo il pagamento presso la contestuale restituzione dei Certificati e dei relativi rincontri degl'interessi che andrebbero a scadere dal trimestre successivo alla estrazione. Pei *rinconlri* che si trovassero mancanti si riterrà il corrispondente importo onde soddisfarlo a chi li esibisse.

Art. 18. L'importo dei Certificati vincolati

estratti sarà, in seguito della esibita dei medesimi, depositato contestualmente nel banco de' depositi del sacro monte di pietà in Roma con li stessi vincoli e condizioni portate dall'annotamento, ed in luogo del denaro sarà pel valore capitale di essi alla pari consegnata all'esibente la fede del deposito fattone.

Art. 19. L'importo dei Certificati estratti tanto liberi quanto soggetti a vincoli ed annotamenti potrà esigersi a piacere del possessore di essi. A termini però delle leggi sul debito pubblico s'incorrerà nella prescrizione dopo trent'anni da decorrere dal giorno in cui siasene aperto il pagamento.

Art. 20. I Certificati rimborsati si liberi che vincolati saranno tagliati in due parti una delle quali resterà per ogni evento presso la direzione del debito pubblico, l'altra verrà distrutta mediante bruciamento da eseguirsi alla pubblica vista con l'intervento e formalità prescritte nel suddetto art. 13.

Art. 21. Pei Certificati liberi tanto al portatore che nominati ne sarà ritenuto per il vero e legittimo possessore e creditore chiunque esibirà e i *rincontri* pel pagamento degl' interessi trimestrali, e i Certificati estratti. Non potrà farsi, ne sarà ammessa nè attesa alcuna opposizione o diffidazione per qualunque causa o pretesto nè al pagamento degl'interessi trimestrali sui Certificati suddetti, nè al rimborso del capitale dei medesimi. Avrà diritto, senz'alcuna eccezione, a conse-

guire e il pagamento degl'interessi e il rimborso del capitale sui Certificati liberi eziandio nominati chiunque, *ancorchè non ne sia l'intestatario*, esibirà i *rincontri* stessi e i Certificati estratti al rimborso.

Dalla Nostra residenza del Ministero delle finanze li 31 gennajo 1863.

Il Tesoriere Generale Ministro delle Finanze
G. Ferrari

(N. 4)

MINISTERO DELL'INTERNO

CONGREGAZIONE SPECIALE DI SANITÀ

DISPOSIZIONI

per impedire che il morbo epizootico de' Bovini maggiormente s'introduca e si diffonda nello Stato Pontificio.

7 Febbrajo 1863.

1. Gli animali bovini, che fossero riconosciuti infermi saranno immediatamente separati.

2. Se delle bestie alcuna venisse a morte dovrà essere sepolta inclusivamente alla pelle in fossa profonda almeno sette palmi, e questa non sarà riempita dalla terra che dopo aver gettato sul corpo

dell'animale una certa quantità di calce viva, ma sempre abbondante e proporzionata alla grossezza del corpo stesso.

3. I locali nei quali verranno custodite le bestie infette si terranno ben puliti ed aereati; vi si farà almeno una volta al giorno un suffumigio di cloro, ed il letame sarà giornalmente estratto e sotterrato in profonda fossa: si avrà cura non vi entrino, nè vi escano animali diversi siccome galline, cani ec. come atti a propagare il contagio. I locali nei quali saranno state collocate le bestie inferme si riguarderanno sempre come sospetti, e non vi si porranno altri animali sani, se non dopo averli espurgati con suffumigio di cloro, aver lavato con liscivio le parti che l'animale può aver lordato maggiormente, ed avere imbiancato con calce le mura ed il suffitto.

4. Se alcun proprietario acquistasse bestiame per sua particolare utilità ed uso nei pubblici mercati o nei luoghi ritenuti sospetti d'infezione sarà obbligato a denunciarlo all'autorità sanitaria locale, dalla quale verrà prescritto lo stradale da percorrersi, ed ogni altra cautela che si crederà opportuna. Prima di unire questo bestiame ad altro, sarà tenuto in luogo separato da ciascun proprietario per otto giorni. Ove alcuna bestia infermasse sarà separata dalle altre. Se morisse sarà sepolta come sopra si è detto, e pel restante bestiame dovranno decorrere giorni otto contando dalla separazione della bestia perita, prima di riunirlo ad altro bestiame.

5. Se nel tragitto fino al luogo di destinazione dovessero le bestie bovine essere ricoverate in stalle, o riserve, queste dovranno riguardarsi come sospette e non introdurvi altri animali, eccettuati quelli provenienti da luoghi sospetti senza che sieno state espurgate le stalle, come si è detto al num.° 3 e le riserve non sieno rimaste per quindici giorni sgombre affatto di bestiame.

6. Se nel tragitto al luogo di destinazione alcuna bestia infermasse o morisse ne sarà data dal proprietario, o custode pronta denunzia all'autorità competente la più vicina onde provveda a forma dei precedenti articoli.

7. Giunto che sarà il bestiame in Roma, od in altra città o paese, sarà collocato in luogo separato da quello che vi preesisteva, e sarà visitato da un veterinario, o in mancanza di questo dal fisico condotto.

8. La visita si ripeterà ogni giorno fino all'ingresso di esso bestiame nello stabilimento di mattazione.

9. A facilitare la vendita e la mattazione di questo bestiame è stabilito che il campo in Roma si terrà in giorni alterni, piuttostochè una sola volta alla settimana come al presente. Le così dette vitelle mongane, e campareccie che si trasportano col mezzo dei carretti dei porta spese, dovranno essere scaricate fuori dello stabilimento di mattazione.

10. Se alcuno di questi animali infermasse sia fuori, sia dentro lo stabilimento di mattazione,

sarà immediatamente separato dagli altri, e collocato in stalla, la quale sì in caso di guarigione, che in caso di morte dell' animale medesimo potrà servire soltanto per altri animali infermi, e non per animali in stato sano, salvo che la stessa stalla fosse stata purificata come all'art. 3.

11. Se dal campo sia di Roma sia di altro paese le bestie pervenute da altra località, vorranno ricondursi, potranno partire immediatamente, osservate le cautele prescritte all' articolo 4. In quanto alle bovine preesistenti se ciascun proprietario dal campo le ricondurrà in tenuta, non dovranno riunirsi con l'altro bestiame se non dopo averle tenute per otto giorni in luogo separato, mentre avrebbero potuto nel campo stesso a contatto di altro bestiame attingere il germe del male epizootico. Il bestiame poi che sarà acquistato nel campo boario di Roma per i paesi limitrofi, giunto che sarà al suo destino, non potrà essere mescolato ad altro bestiame entro otto giorni, e la mattazione di esso seguirà con le medesime regole quì riportate per lo stabilimento di mattazione di Roma.

12. Nello stabilimento di mattazione, come nelle scuderie che si aggiungeranno al campo boario, saranno le bestie vaccine visitate dai veterinarj di guardia ogni giorno, o dai medici condotti in mancanza dei veterinarj.

13. La visita sarà eseguita pure in ciascuna bestia, nel momento che dovrà mattarsi, e la mat-

tazione non sarà permessa se non risulterà essere perfettamente sana.

14. Accurata ispezione sarà fatta dai veterinarj sulle carni, e visceri di tutti gli animali mattati, ed in caso di dubbio ne sarà sospesa la vendita e dato annunzio alla Congregazione sanitaria, od alle deputazioni sanitarie nei varj comuni per le opportune deliberazioni.

15. Le bestie che morranno dopo essere state separate, o che morranno nel campo boario o nello stabilimento di mattazione saranno bruciate o sotterrate con le cautele sopra espresse.

16. Per qualunque siasi caso straordinario ed impreviste che potesse aver luogo nel campo boario di Roma o ne'pubblici mercati, saranno adottate dalla rappresentanza sanitaria quelle misure energiche ed efficaci, che si crederanno opportune.

17. Ogni proprietario di bestiame vaccino ancorchè di un solo capo e da lavoro, o trasporto dovrà annunziare immediatamente lo sviluppo e lo stato d'infermità o di avvenuta morte di ciascuna bestia alla Congregazione speciale di sanità in Roma, e negli altri luoghi alle autorità locali. Le denunzie di morte dovranno darsi anche nei casi pei quali si fosse denunziata già la malattia di alcuna bestia. La detta denunzia dovrà darsi pure ai proprietari, ed affittuari delle tenute limitrofe.

18. È proibito ai possidenti di bestiame vaccino di trasportarlo tutto o in parte da una ad

altra tenuta senza il permesso della Congregazione speciale di sanità, o delle autorità sanitarie negli altri luoghi. Accordando il permesso sarà indicata la strada da battersi ed altre cautele secondo le circostanze.

19. Le bestie inferme saranno a cura di ciascun proprietario separate dalle altre sane; però anche queste essendo sospette non dovranno aver contatto con altre bestie non sospette, sia per mezzo di pascoli, sia per mezzo degli abbeveratoj, o per altro mezzo qualunque; e per la stessa ragione le bestie in convalescenza non saranno mai mescolate con le sane prima di venti giorni, nel quale spazio di tempo resteranno anche separate da quelle inferme.

20. Sarà cura della Congregazione speciale di sanità in Roma, e negli altri luoghi dell'autorità sanitaria locale che il seppellimento delle bestie bovine morte sia eseguito in presenza di persona da essa delegata, e colle norme sopra indicate. Ed è perciò che non sarà lecito ad alcuno di sezionarle anche a titolo di studio senza il permesso delle succitate autorità.

21. Le denunzie che l'autorità governativa riceverà saranno inviate alla Congregazione sanitaria al più presto possibile in specie se la gravezza e la straordinarietà del caso denunziato lo richieggono.

22. Coloro che assisteranno gli animali sospetti od infetti da morbo contaggioso si laveranno mani e braccia con acque tenente in soluzione

cloruro di calce e si esporranno col proprio vestiario al necessario suffumigio clorico in ambiente chiuso onde distruggere qualunque germe contaggioso esistesse nel loro vestimento.

23. Le pelli disseccate delle bestie vaccine, che giungeranno alle porte della Capitale saranno accompagnate dalla forza in un locale che verrà destinato, nel quale sciolte e slargate nel miglior modo possibile saranno esposte ai suffumigi di cloro per un'ora.

24. È proibito fino a nuova disposizione l'introduzione del bestiame vaccino dalla parte di mare.

25. A premura della Congregazione speciale di sanità saranno spediti in varie tenute ove è sviluppata la malattia dei professori veterinarj, perchè vi si trattengano più giorni a studiare la malattia stessa dominante, e per conoscere possibilmente coll'esperienza il metodo più efficace a combatterla, ed impedirne la propagazione.

26. I trasgressori alle disposizioni di cui sopra saranno puniti in analogia delle prescrizioni in vigore con multa non minore di scudi dieci e non maggiore di cinquanta secondo la gravezza della circostanza, ed in caso d'insolvibilità col carcere proporzionato alla multa medesima e saranno tenuti alla rifazione dei danni che per la loro indolenza, trascuratezza o mal volere potranno essere ad altri derivati.

27. Le Commissioni provinciali, e le Deputazioni comunali di sanità, presi gli opportuni con-

certi con le autorità governative per la necessaria loro cooperazione, rimangono incaricate della scrupolosa sorveglianza ed esecuzione delle presenti disposizioni.

Dalla nostra residenza li 7 febbrajo 1863.

Il Vice-Presidente
S. Sagretti

(N. 5) *Assegna dei legni naviganti nel fiume tevere.*

7 febbrajo 1863.

MINISTERO DEL COMMERCIO E DEI LAVORI PUBBLICI

NOTIFICAZIONE

Constando a questo Ministero che la notificazione 23 giugno 1852 (1) nella parte che si riferisce all'assegna delle barche fluviali non viene da tutti adempiuta pienamente, si è riconosciuto necessario di richiamarla ad esatta osservanza. Si ordina pertanto quanto siegue:

1. I proprietarii dei legni naviganti nel fiume tevere, di qualunque denominazione forma o grandezza essi siano, esclusi quelli marittimi, do-

(1) Vedi Vol. VI. Par. 1. del 1852. pag. 266.

vranno esibirne l'assegna nell'ufficio di polizia marittima in ripagrande.

2. Tale assegna dovrà assolutamente essere fatta nei giorni 9 e 10 del corrente febbrajo.

3. Tutti i proprietarii che dall'ave maria del sudetto giorno 10 non avranno data l'assegna dei legni che possiedono incorreranno nella multa comminata dalla sudetta legge 23 giugno 1852.

4. Con questa disposizione non s'intendono derogate nè alterate in alcun modo tutte le altre prescrizioni della ripetuta legge 23 giugno 1852.

Roma dal Ministero del commercio e dei lavori pubblici li 7 febbrajo 1863.

Il Ministro
P. D. Costantini Baldini

(N. 6) *Regolamento interno per le scuole pontificie dell'insigne accademia di S. Luca.*

26 febbrajo 1863.

MINISTERO DEL COMMERCIO, BELLE ARTI, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E LAVORI PUBBLICI

Essendo stato ordinato dalla Santita' di Nostro Signore che pel migliore andamento delle scuole pontificie di belle arti dell'accademia di S. Luca, venga provveduto più efficacemente alla

osservanza della disciplina interna degli scolari, viene stabilito per Suo Sovrano comando che un probo e distinto ufficiale abbia la sorveglianza e la cura del rigoroso mantenimento dell'ordine interno del locale delle scuole, e questo distinto ufficiale avrà titolo di vice-direttore della disciplina degli alunni.

1. Dipenderà dal Ministero del commercio, belle arti ec., e dal cav. presidente dell'accademia, che è il direttore delle scuole, o in mancanza di questo dal vice-presidente.

2. Userà zelo, prudenza e autorità, affinchè da tutti gli scolari sia osservato esattamente il regolamento interno delle scuole, che si torna a pubblicare, e perciò si troverà nella sua residenza entro il locale dell'accademia o in altra parte di esso locale, secondo lo esiga il bisogno, nei giorni in cui sono aperte le scuole. Se per urgenza dovrà assentarsi per qualche poco dal locale dell'accademia, avrà cura di farsi sostituire da uno dei custodi.

3. Vestirà abito civile ed avrà autorità sopra tutti gl'impiegati addetti alle scuole, che gli dovranno pronta ubbidienza, nè si potranno assentare in giornata dalle scuole medesime senza il suo permesso, eccetto per una richiesta di ufficio del cav. presidente, dell'economo, o del segretario, che verrà significata al vice-direttore da chi deve assentarsi.

4. Il vice-direttore terrà il catatogo di tutti i giovani studenti, e per quelli già ammessi pel

passato gli verranno forniti i nomi dai custodi delle scuole. Per gli altri, che si vengono ammettendo, gli verranno mostrati dai nuovi alunni, che subito debbono presentarsi a lui insieme colla persona che li accompagna, i biglietti di ammissione rilasciati dal Ministero, onde possa prenderne nota insieme ai custodi.

5. Tutti gli scolari gli presteranno rispetto e ubbidienza, poichè il vice-direttore rappresenta nel locale delle scuole il Ministro, e il presidente dell'accademia.

6. Tutte le scuole incominceranno alle ore 8 antimeridiane e termineranno alle ore 3 pomeridiane: salvo quella del nudo, per la quale non sarà variazione del solito orario.

7. I giovani alunni ammessi dal Ministero, dovranno condurvisi con diligenza e moderazione, depositando i loro bastoni e le loro ombrelle nella stanza terrena del guardaportone.

8. È assolutamente vietato nelle scuole di recare armi, cantare, mangiare, fumare, altercare, proferire parole scorrette, trarsi l'abito di dosso, affacciarsi indecentemente alle finestre con molestia degli abitanti vicini, e fare atti colpevoli, o bagordi, o altro, che offenda il rispetto dovuto alla casa del *Sovrano*, e la civiltà delle arti, o turbi la quiete dello studio. Gli autori di questi fatti saranno immediatamente sospesi dalle scuole dal cav. presidente, o in sua vece dal vice-direttore, che ne farà rapporto tanto al Ministro quanto al cav. presidente.

9. Giova il credere che niun giovane possa essere così immorale o perverso da recare libri, stampe, emblemi, fotografie, o pitture, o tenere discorsi contrarii al Governo pontificio, e scrivere, o disegnare sulle pareti delle scuole o d'altro luogo cose o irreligiose, o disoneste, o sediziose e vietate dalle leggi di Stato, e della politica, o ingiuriose. Se questo avvenisse l'autore o gli autori ne verranno immediatamente dal cav. presidente, o in sua vece dal vice-direttore messi fuori dal locale accademico con farne immediato circonstanziato rapporto tanto al Ministero, quanto al cav. presidente, onde si proceda alla espulsione dei colpevoli per decreto del Ministero. E siccome questi trascorsi non solo debbono essere puniti colla espulsione, ma anche con altre pene, così il Ministero si riserba di prendere contro i colpevoli ulteriori determinazioni per gastigarli. Se poi gli autori di tali fatti malvagi non si scoprissero, verranno messi fuori dal locale accademico tutti gli alunni, che si troveranno nella scuola o in altro luogo, ove si saranno rinvenuti i libri, gli emblemi, e disegni ec. e fattone rapporto ben circostanziato al Ministero dal cav. presidente o dal vice-direttore, si puniranno tutti gli stessi alunni col modo qui sopra indicato per uno solo. I custodi che debbono vegliare sulle scuole, appena si avvedranno di tali trascorsi, ne faranno immediato rapporto al vice-direttore, e chi di loro mancasse, verrà sospeso dalla sua paga per un mese, salvo altre provvidenze da prendersi a suo carico:

e così dicasi dei bidelli e sorveglianti se mancheranno di avvisarne subito il custode.

10. Verrà pure punito colla sospensione dell'alunno o degli alunni qualunque deturpamento ancorchè indifferente, che col carbone o colla matita si farà nelle scuole, per le scale o in altro luogo dell'edificio accademico.

11. Gli alunni debbono in tutto eseguire gli ordini, che vengono dati loro o dai sig. cav. presidente e professori, o in loro vece dal vice-direttore, o per lui dai custodi, come pure dovranno guardarsi da ogni ingiuria verso i bidelli e i sorveglianti nell' adempire che questi fanno i loro doveri: salvo il diritto a ciascuno alunno di appellarsene al cav. presidente o al vice direttore, o ai sig. professori, che in quell'ora si trovassero nelle scuole. Qualunque trasgressione su questo particolare verrà punita colla sospensione dell'alunno per un mese: e se il fatto sarà grave, anche coll'espulsione.

12. Non è permesso agli alunni di una scuola introdursi in un altra, senza preciso bisogno e senza ottenerne il permesso dal sig. professore se vi è, o dal vice-direttore.

13. Se alcuno spezzerà o deteriorerà alcun oggetto d'arte, dovrà sottostare alla rifazione del danno, concertandosi col sig. prof. economo: salve le altre determinazioni da prendersi dalla superiorità.

14. È vietato di ricevere visite di estranei, eziandio parenti, nelle scuole; se alcuno vorrà

parlare a un alunno, ne chiederà il permesso al vice-direttore, quando non vi sia il cav. presidente, e si farà introdurre nella camera dello stesso vice-direttore. Per visitare le scuole occorre uno special permesso in iscritto del Ministro o del cav. presidente, il quale permesso si dovrà mostrare al vice-direttore.

15. L'obbligo dell'oratorio spirituale è strettissimo ad ogni alunno, che vi si presenterà subito nella prima festa appresso alla sua ammissione alle scuole. Quest'obbligo verrà regolato da una legge particolare determinata fra il Ministero ed il sig. direttore sopraintendente del prefato oratorio. Chi per alcuna mancanza sarà sospeso o espulso dall'oratorio, lo sarà pure dalle scuole; e viceversa.

16. In ogni settimana il vice-direttore farà rapporto al Ministro della condotta della scolaresca, onde egli possa tenerne informato il Sovrano *Sommo Pontefice*. Questo rapporto settimanale sarà pur fatto dal vice-direttore al cav. presidente dell'accademia, indicandovi anche quelle provvidenze, che l'esperienza potesse suggerirgli, onde il presidente possa tenerne proposito col Ministro.

17. Se un giovane commettesse qualche mancanza nella scuola quando vi sia il professore cattedratico, si provvederà subitamente da questo o con ammonirlo, o col sospenderlo dalla scuola, facendolo anche uscire immediatamente dalla medesima, rendendone avvisato il vice-direttore per farne i debiti rapporti.

18. Gli affissi da porsi nelle scuole non saranno posti se non coll'annuenza o col nome del Ministro.

19. Spetta al solo Ministro di giudicare dell'adempimento dell'ufficio del vice-direttore e di dargli permessi di assenza.

20. Nei fatti gravi o non contemplati nel presente regolamento, il cav. presidente dell' accademia farà sempre rapporto al Ministro per quelle provvidenze, che stimerà opportune.

21. L'espulsione definitiva o cancellamento dal novero degli scolari è sempre riserbata al Ministro. Le sospensioni da una settimana a un mese sono date dal cav. presidente o dal vice-direttore pel primo cadere nei falli menzionati ai §§ 8 e 11, e quando la sospensione proceda dal vice-direttore ne darà partecipazione al cav. presidente. Le mancanze enunciate nel § 10 verranno punite colla sospensione da estendersi anche a una settimana, e queste sono inflitte o dal cav. presidente o dal vice-direttore, che ne farà rapporto ad esso presidente. Per altre mancanze più leggere si procederà prima all'ammonizione. Se questa non basti sarà in facoltà del presidente o del vice-direttore di procedere alla sospensione da un giorno a una settimana.

Roma dal Ministero sopradetto li 26 febbrajo 1863.

Il Ministro
P. D. Costantini Baldini

(N. 7) *Divieto del commercio degl' animali bovini nella prossima fiera di Grottaferrata per misura sanitaria.*

6 marzo 1863.

MINISTERO DEL COMMERCIO E DEI LAVORI PUBBLICI

NOTIFICAZIONE

Onde evitare le funeste conseguenze, che per l'esistenza del morbo epizootico potrebbero derivare dal promiscuo contatto degli animali bovini radunati in un sol punto da diversi territorj, la Congregazione speciale di sanità ha ordinato che nella fiera da aver luogo in Grottaferrata il dì 25 andante mese sia vietato affatto il commercio dei bovi.

In esecuzione pertanto di questa sanitaria disposizione si prescrive, che in quest'anno dall'anzidetta fiera dovrà essere escluso qualsiasi capo vaccino.

La Delegazione apostolica di Roma e Comarca è incaricata di curare l'esatto e fedele adempimento di questa straordinaria misura.

Data dal Ministero suddetto.

Roma li 6 marzo 1863.

Il Ministro
P. D. Costantini Baldini

(N. 8) *Ordine circolare del Ministero dell' interno N.° 83424 col quale si dichiara non avere luogo l'aumento della pena prescritto per la recidiva dall'art.* 21 *del regolamento penale.*

10 marzo 1863.

Essendosi portata a cognizione di questo Ministero la non unanime opinione fra varj tribunali sulla estensione della prescrizione anco alla recidiva, il sottoscritto Ministro dell'interno, onde provvedere alla uniformità dei giudizî, una delle principali guarentigie dell'amministrazione della punitiva giustizia, si fece un dovere di umiliarne rapporto alla Santita' di Nostro Signore, implorando l' oracolo Sovrano in proposito.

Ed il Santo Padre, udito il consiglio di Stato, e quello dei Ministri, nella udienza del 4 corrente si è degnato di emettere la seguente declaratoria :

« Non ha luogo l'aumento prescritto per la « recidiva dall' art. 21 del Regolamento penale, « se dalla espiazione della pena del precedente « al nuovo delitto è trascorso il tempo che sa- « rebbe bastato a prescrivere il delitto espiato ».

Tanto si partecipa per norma a tutti i tribunali e giudici dello Stato.

Dal Ministero dell'interno. Roma li 10 marzo 1863.

Il Ministro dell'interno
A. Pila

(N. 9) *Concessione di mercato settimanale nel comune di Ronciglione.*

16 marzo 1863.

MINISTERO DEL COMMERCIO E DEI LAVORI PUBBLICI

NOTIFICAZIONE

Accogliendo l'istanza del comune di Ronciglione, la Santita' di Nostro Signore si è degnata di permettere che ivi si tenga un mercato settimanale da aver luogo in tutti i lunedì dell'anno, esclusi i festivi di precetto, ai quali dovrà sostituirsi un giorno feriale.

Per norma del commercio si rende noto il tenore di questa Sovrana provvidenza, la cui esecuzione viene affidata all'Apostolica delegazione di Viterbo.

Data dal Ministero suddetto.

Roma 16 marzo 1863.

Il Ministro
P. D. Costantini Baldini

* (N. 10) *Proroga ad un'altr'anno la concessione dell'abbuono sul prezzo del Sale occorrente per la salagione de' pesci di mare* (Notificazione del Ministero delle finanze 17 aprile 1863 simile a quella riportata per esteso nel vol. del 1861 a pag. 7).

(N. 11) *Ordine circolare della Segreteria di Stato N.° 26932. Norme per l' esecuzione delle sentenze sindacatorie che si emanano emanate tanto dalla Consulta di Stato per le finanze , quanto dalla Commissione di revisione de' conti a tutto il* 1850, *ed appello alle medesime nel contenzioso amministrativo in un determinato tempo.*

17 APRILE 1863.

Sulle istanze di alcuni amministratori camerali per ottenere la revisione delle sentenze sindacatorie, che si emanano dalla Consulta di Stato per le finanze, e sul dubbio insorto riguardo alle norme, colle quali le sentenze medesime si debbano eseguire , la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE , inteso il Consiglio di Stato , ed il Consiglio dei Ministri , ci ha ordinato dichiarare , siccome nel Sovrano Suo Nome dichiariamo, che fino a nuove disposizioni si osservi quanto siegue:

ART. 1. Le sentenze sindacatorie della Consulta di Stato per le finanze si eseguiscono con

le norme prescritte dal § 16 dell' editto 9 luglio 1835 (1).

Art. 2. Questo non impedisce, che chiunque vi abbia interesse possa sperimentare le sue ragioni *ex integro* nel contenzioso amministrativo innanzi il consiglio di Stato in primo grado, salvo l'appello, e gli ulteriori esperimenti a forma di legge, non ritardata intanto la esecuzione.

Art. 3. Il diritto di sperimentare le proprie ragioni, riservato nel precedente art. 2, è perento, se la dimanda non si è introdotta nel termine di un anno. Questo decorre dal giorno della notifica della sentenza sindacatoria alla parte in persona, o nel suo domicilio.

Art. 4. Per le sentenze finora emanate incomincia l'anno a decorrere da questo giorno.

Art. 5. La presente disposizione è applicabile in tutte le sue parti anche alle sentenze sindacatorie della Commissione di revisione pei conti consuntivi a tutto l'anno 1850.

Sarà affissa negli ufficii del contenzioso amministrativo, della Consulta di Stato per le finanze, della commissione di revisione, e nelle cancellerie dei tribunali civili.

Dalla Segreteria di Stato 17 aprile 1863.

G. Card. Antonelli

---

(1) Vedi vol. del 1835 par. II pag. 16.

* (N. 12) *Anche in quest'anno come nei precedenti avrà luogo alla Quercia presso Viterbo la fiera di assegna, la quale principierà il giorno 25 maggio, ed avrà termine la sera dell' 8 del successivo mese di giugno senza proroga di sorta alcuna. Le feste di precetto sarà chiusa la dogana.* (Notificazione del Ministero delle finanze 23 aprile 1863 simile a quella del passato anno a pag. 21).

---

* (N. 13) *Disposizione pel pagamento de' censi camerali da presentarsi nella Camera de' Tributi la vigilia e festa de' ss. apostoli Pietro e Paolo* (Editto del Camerlengato di S. R. Chiesa del 2 maggio 1863 simile a quello degli anni precedenti riportato per esteso nel vol. del 1861. a pag. 11).

(N. 14) *Divieto all' ammissione nelle fiere annuali di tutto lo Stato di qualunque animale pertinente alla specie bovina.*

2 maggio 1863.

MINISTERO DEL COMMERCIO E DEI LAVORI PUBBLICI

NOTIFICAZIONE

Ora che la Dio mercè la epizoozia sviluppatasi negli animali bovini ha rimesso in gran parte della sua intensità, vuol prudenza che se

ne impedisca la riaccensione ponendo in opera tutti quei mezzi che possano credersi conducenti a questo interessantissimo scopo. E siccome la esperienza ha fatto conoscere che questa terribile malattia come si vince coll'isolamento, così si propaga col contatto, che ne è un potente veicolo, il superior governo ha stimato opportuno che ad accelerare la completa cessazione del morbo, sia vietato, fino a nuovo ordine l'assembramento degli animali bovini, limitatamente però alle fiere, nelle quali gli animali stessi sogliono in maggior copia affluire anche da località sospette, e lontane.

In adempimento pertanto di queste superiori prescrizioni, si rende noto che nelle fiere annuali di tutto lo Stato è vietata fino a nuova disposizione l'ammissione ed il commercio di qualsiasi animale pertinente alla specie bovina.

I monsignori delegati apostolici, le autorità governative, e la forza armata sono rispettivamente incaricati dell'esecuzione di questa sanitaria misura.

Roma 2 maggio 1863.

Il Ministro
P. D. Costantini Baldini

(N. 15) *Circolare del Ministero dell'interno N.* 85194 *sulla competenza de' tribunali per giudicare le cause per tagli arbitrari di alberi in contravenzione alle leggi Boschive.*

12. maggio 1863.

Essendo insorto il dubbio a quale autorità e tribunale appartenga conoscere e giudicare su i tagli di alberi e sulle devastazioni e disboscamenti nelle selve, anco cedue, poste nel raggio o nella periferìa già soggetta alla privativa giurisdizione della presidenza delle ripe del tevere; come pure sulle contravvenzioni alle norme stabilite dalla stessa cessata presidenza, specialmente pel taglio, trasporto, e commercio sulla legna da ardere, e del carbone, la Santita' di Nostro Signore, inteso il Consiglio di Stato, ed il Consiglio dei Ministri, nella udienza del 29 aprile scorso si è degnata disporre come appresso:

Art. 1. I delitti per tagli di alberi, per devastazioni e disboscamenti delle selve anco cedue ove cadano sotto la sanzione dell' editto di Segreteria di Stato del 27 novembre 1805, (1) e delle altre leggi sul regime forestale, saranno giudicati dai magistrati dell'ordine giudiziario che ne conoscono e giudicano in tutti gli altri luoghi e provincie dello Stato.

---

(1) Vedi vol. IX 1805 app. pag. LXXIX.

Art. 2. Le contravvenzioni alle norme o discipline stabilite dalla cessata presidenza delle ripe del tevere saranno risolute, come le contravvenzioni alle leggi erariali, giusta l'editto del 18 agosto 1835 (1).

Dal Ministero dell' interno. Roma li 12 maggio 1863.

Il ministro dell'interno
A. Pila

(N. 16) *Avviso ai naviganti per l' attivazione dei fuochi di porto in Civitavecchia.*

15 giugno 1863.

La sera del 17 giugno 1863 si attiveranno due fuochi di porto a luce fissa verde per segnalamento dell' ingresso nel porto di Civitavecchia, e staranno accesi ogni notte, da mezz' ora dopo il tramonto del sole sino al sorgere del giorno.

Sono questi situati sopra colonne di ferrofuso, ed il centro luminoso corrisponde a metri sette sullo zero dell' idrometro o pelo ordinario del mare, e nelle posizioni seguenti :

Il primo presso il fortino alla punta del molo

---

(1) Vedi vol. 1835. par. II pag. 137.

del bicchiere sulla bocca di levante, illuminando un arco d'orizzonte di 220° cioè da S. 5° S. O. sino a N. E. con l'ago al polo magnetico.

Il secondo presso il fortino alla punta del molo del Lazzaretto sulla bocca di ponente, illuminando un'arco d'orizzonte di 230°, cioè da N. sino a S. E., 5° E.

Questi fuochi ad occhio nudo sono visibili in mare nello stato ordinario dell'atmosfera a tre miglia geografiche di 60 al grado.

Essi insieme al Faro girante di 2° ordine del sistema Fressnel sull'isola dell'antemurale determinano l' ingresso del porto : approdando da *levante* si deve avere il fuoco fisso del Lazzaretto di fronte, quello del bicchiere a dritta, ed a sinistra il faro girante : approdando da *ponente* si deve avere il fuoco fisso del bicchiere di fronte, quello del lazzaretto a sinistra , ed a destra il faro girante.

Roma 15 giugno 1863.

(N. 17) *Disposizione pel pagamento de' frutti del consolidato ed altre passività a carico dell' erario riferibili al primo semestre corrente anno* (Notificazione del Ministero delle finanze 17 giugno 1863.)

---

* (N. 18) *Bruciamento del Certificati al portatore emessi in pagamento dei crediti verso l'erario a tutto giugno* 1849 *già rimborsati nell'anno* 1862. *Estrazione di altro numero di certificati d'ammortizzarsi pel primo semestre del corrente anno.*

18 giugno 1863.

NOTIFICAZIONE

Ad esecuzione di quanto è disposto negli articoli 23 e 24 del nostro Regolamento dei 20 giugno 1855 (1) avrà luogo nel giorno venticinque dell'andante mese il bruciamento di quei Certificati per i crediti a tutto giugno 1849 tanto da scudi *cinquanta* l'uno, che a forma dell'art. 8 dell' editto pubblicato da sua eminenza reverendissima il Sig. cardinal Segretario di Stato li 20 giugno 1855 (2) sonosi prelativamente rimborsati per lo scorso anno 1862 sul fondo dei scudi 366116, stabilito per l'ammortizzazione, quanto da scudi *cento* che sul fondo medesimo sono stati ammortizzati in seguito delle due estrazioni effettuate nei giorni 26 giugno e 30 decembre del passato anno 1862.

(1) Vedi vol. IX 1855 pag. 160.
(2) Vedi detto vol. pag. 156.

Il bruciamento, che sarà preceduto dalla verificazione della quantità e dei rispettivi numeri dei certificati rimborsati si effettuerà pubblicamente in una delle sale del Ministero delle finanze alle ore *otto* antimeridiane alla presenza Nostra, di monsignor Commissario generale della reverenda camera apostolica, e del direttore generale del debito pubblico coll'assistenza di uno dei segretari e cancellieri della reverenda camera apostolica, il quale ne rogherà il relativo pubblico atto.

Compito il bruciamento si eseguirà nello stesso giorno con la presenza ed assistenza in tutto come sopra, e si continuerà se sia duopo nel giorno successivo la estrazione dei certificati da scudi *cento* l'uno pel fondo come appresso.

La somma che pel semestre a tutto giugno corrente erogar si deve e nel pagamento degl' interessi del primo semestre dell'andante anno, ed in parziale estinzione dei certificati surriferiti è di scudi cento ottantatremila cinquantotto. . . sc.	183,058 —
ai quali aggiunti i scudi quarantaquattro avanzati sul fondo del secondo semestre 1862 . . . . . . »	44 —
In tutto scudi cento ottantatremila cento due . . . . sc.	183,102 —

I Certificati da scudi *cento* l'uno i quali rimasero nella ruota dopo la estrazione dei 30 decembre 1862 erano . . . . . . , ... N.	9,185 —
Quelli emessi posteriormente in numero di venti dal n. 12236 al n. 12255 inclusivamente	20 —
N.	9,205 —
I Certificati da scudi *cinquanta* l'uno emessi dopo la sudetta estrazione sono due portanti i numeri 522 e 523	2 —
L'importo dei suddetti n. 9205 Certificati da scudi *cento* l'uno è di . . . . sc.	920,500 —
Quello de' Certificati da scudi *cinquanta* l' uno . . . . »	100 —
Quindi l'importo totale dei Certificati in circolazione è di scudi novecento ventimila seicento . sc.	920,600 —
L'ammontare degl' interessi al 3 per cento ed anno pel primo semestre 1863 sopra i detti scudi 920,600 importa . . . . sc.	13,809 —
Importo dei due Certificati da	
riportarsi . . sc.	13,809 —

riporto . . sc.	13,809 —
scudi *cinquanta* l'uno d'ammortizzarsi alla pari prelativamente. . . . . »	100 —
Restano per l'ammortizzazione dei Certificati da scudi *cento* l'uno scudi centosessantanovemila cento novantatre. . . . . »	169,193 —
sc.	183,102 —

E quindi dovranno estrarsi per l'ammortizzazione alla pari milleseicentonovantuno Certificati da scudi *cento* l'uno, quali importano la somma di. . . . . sc.	169,100 —
Rimangono scudi novantatre che saranno addizionati al fondo pel secondo semestre 1863. . . »	93 —
sc.	169,193 —

La estrazione si eseguirà nel seguente modo. Precederà la ricognizione della integrità dei sigilli apposti allo sportello della ruota dopochè fu compita la estrazione nel giorno 30 decembre 1862 e si riaprirà lo sportello stesso.

Quindi si verificheranno e si conteranno i singoli numeri corrispondenti ai venti Certificati da scudi *cento* l'uno rilasciati fin quì, i quali nu-

meri verranno di mano in mano immessi nella ruota sudetta.

Dopo ciò si darà immediatamente principio alla estrazione dei numeri. Se non potrà eseguirsi interamente la estrazione si chiuderà l' atto, e verrà sigillato lo sportello della ruota alla presenza nostra, di monsignor Commissario generale della rev. cam. apostolica, e del direttore generale del debito pubblico, alla vista pubblica. Sullo sportello della ruota sarà apposto con due sigilli a cera lacca un foglio di carta contenente la nostra firma, quella del sudetto monsignor Commissario, del direttore del debito pubblico, e del segretario e cancelliere della rev. cam. apostolica.

Nel giorno seguente all'ora medesima, cioè alle ore *otto* antimeridiane previa la ricognizione della integrità dei sigilli apposti allo sportello della ruota si riaprirà, e si compirà la estrazione.

I numeri non estratti rimarranno nella ruota, il cui sportello tornerà ad essere sigillato con le stesse formalità e cautele suenunciate. La ruota sarà custodita nelle camere del Ministero delle finanze per farne uso nelle successive estrazioni, nelle quali ai numeri rimasti saranno uniti e perciò immessi nella ruota i numeri dei Certificati da scudi *cento,* che nell'intervallo sino alla nuova estrazione semestrale saranno stati emessi in forza di ulteriori liquidazioni.

Compita la estrazione sarà al più presto possibile pubblicata coi metodi consueti ed affissa nei soliti luoghi la distinta dei numeri dei Certificati

sortiti, affinchè possano averne cognizione i rispettivi possessori.

Nel giorno 15 luglio prossimo si aprirà nella cassa della depositerìa generale in Roma il pagamento del capitale dei Certificati sortiti.

Dal Ministero delle finanze li 18 giugno 1863.

Il Tesoriere generale della R.C.A.
Ministro delle finanze
G. Ferrari

---

* (N. 19) *Pubblicazione dei numeri estratti dei Certificati al portatore emessi in pagamento del debito dell'erario al* 3 *per cento per la terza rata d' ammortizzarsi alla pari in esecuzione della notificazione* 18 *cadente mese* (Notificazione del Ministero delle finanze 27 giugno 1863.)

(N. 20) *Esenzione della Dativa a tutto l'anno* 1885 *per gli edificii che si fabbricheranno nelle aree della nuova Cinta di Civitavecchia.*

30 giugno 1863.

EDITTO

Giacomo *della S. R. C.* Card. Antonelli
Diacono di S. Agata alla Suburra dellaSantità di Nostro Signore
PAPA PIO IX *Segretario di Stato.*

Condottisi a termine i lavori d' ingrandimento della città di Civitavecchia e stabilite nella

nuova Cinta le aree da fabbricarsi, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE per animare vieppiù gl'intraprendenti a dare principio alla costruzione dei nuovi edificî, inteso il consiglio dei Ministri, ci ha ordinato di pubblicare nel Sovrano suo Nome le disposizioni seguenti :

1, Gli edificî, che andranno ad eriggersi nella nuova Cinta di Civitavecchia, saranno esenti dal pagamento della dativa reale fino a tutto l'anno 1885.

2. La esenzione avrà luogo purchè le fabbriche siano incominciate entro un anno da computarsi dalla data del presente editto e siano portate a compimento entro altri quattro anni.

3. Gl'intraprendenti delle nuove fabbriche per ottenere l'accordato beneficio dovranno denunciare in iscritto e documentare alla delegazione apostolica di Civitavecchia tanto l'incominciamento dei lavori, quanto il loro compimento nel termine come sopra assegnato.

4. La delegazione apostolica di Civitavecchia prenderà le opportune intelligenze con la Presidenza del censo per l'adempimento di questa Sovrana concessione.

5. Per ciò che concerne il modo di procedere per le nuove fabbriche rispetto al pubblico ornato saranno osservate le leggi e consuetudini vigenti nella città di Civitavecchia.

Dalla stanze del vaticano li 30 giugno 1863.

G. CARD. ANTONELLI

(N. 21) *Concessione al comune di Grattignano di una fiera annua di bestiame, e di un mercato settimanale.*

21 luglio 1863.

MINISTERO DEL COMMERCIO, BELLE ARTI
E LAVORI PUBBLICI

NOTIFICAZIONE

Accogliendo l'istanza del comune di Grattignano, delegazione apostolica di Viterbo, la Santita' di Nostro Signore si è benignamente degnata autorizzarlo a celebrare il giorno otto agosto di ogni anno una Fiera di bestiame, ed un Mercato settimanale di merci e bestiame, in tutti i martedì incominciando da quello dopo S. Martino, fino inclusivamente al martedì precedente alla Pasqua di Resurrezione.

Quando peraltro avvenga che alcuno dei suddetti giorni sia festivo di precetto in tal caso dovrà sostituirsene altro feriale.

Per norma del commercio si rende noto il tenore di questa Sovrana concessione, la cui esecuzione viene affidata all' apostolica delegazione di Viterbo.

Roma li 21 luglio 1863.

Il Ministro
P. D. Costantini Baldini

(N. 22) *Notificazione della Segreteria di Stato sui segnali, e mosse delle navi in tempo di notte.*

22 AGOSTO 1863.

GIACOMO *della S. R. C.* CARD. ANTONELLI
Diacono di S. Agata alla Suburra della Santità di Nostro Signore
PIO PAPA IX *Segretario di Stato.*

Dalle primarie Potenze d'Europa si è riconosciuta la necessità di rendere uniformi le leggi che finora in alcuni singoli Stati regolarono il servizio della segnalazione, che dai navigli deve osservarsi in tempo di notte, e ne'casi di nebbia a fine di prevenire possibilmente gli abbordaggi. Invitato il Governo pontificio ad accedere a questa generale convenzione, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE si è degnata di annuirvi; e quindi ha disposto che i regolamenti già emanati in proposito fin dal 1853 vengano posti in armonia con quelli degli altri governi, ed ha perciò approvato le seguenti disposizioni, e ci ha ordinato di pubblicarle, siccome nel Sovrano Suo Nome le pubblichiamo, perchè abbiano piena osservanza nello Stato pontificio.

Art. 1. Principiando dal primo di settembre 1863, i navigli di bandiera pontificia, di qualunque specie essi siano, saranno sottoposti alle regole appresso notate, le quali hanno per iscopo di prevenire gli abbordaggi ed i conseguenti disastri.

Nelle norme che qui vanno a stabilirsi, ogni naviglio a vapore, il quale naviga con le sole vele, è considerato come legno a vela; e ogni naviglio che fa uso della macchina a vapore, qualunque sia il suo guernimento di vele, è considerato come naviglio a vapore.

Art. 2. I fanali menzionati negli articoli seguenti devono essere usati, ad esclusione di ogni altro, in tutti i tempi, dal momento in cui tramonta il sole, sino a quello in cui sorge.

Art. 3. I navigli a vapore quando sono in cammino porteranno i fanali seguenti.

a) *In cima all'albero di trinchetto* un fanale a luce bianca situato in modo di gettare una luce uniforme e continua per un arco di 20 rombi (: 225 gradi :) che dovranno contarsi dalla direzione di prora sino a 10 rombi in addietro a destra ed a sinistra, e che abbia una portata di cinque miglia almeno in una notte oscura, ma senza nebbia.

b) *A dritta* un fanale verde stabilito in modo da spandere orizzontalmente una luce uniforme e continua sopra un arco di 10 rombi (: 112 30 :) contati dalla direzione di prora del naviglio in addietro a dritta, e visibile almeno alla distanza di due miglia in una notte oscura, ma senza nebbia.

c) *A sinistra* un fanale rosso stabilito in modo da tramandare orizzontalmente una luce uniforme e continua sopra un arco di 10 rombi (: 112 30 :) contati dalla direzione di prora del

naviglio in addietro a sinistra, e visibile almeno alla distanza di due miglia in una notte oscura, ma senza nebbia.

d) Questi fanali laterali saranno provveduti, dalla parte interna della nave, di ripari lunghi metri 0, 90 che si estendono in avanti oltre il lume di maniera che il fuoco verde non possa esser veduto a sinistra ed il fuoco rosso a dritta.

Art. 4. I navigli a vapore, che sono in atto di rimurchio, dovranno, indipendentemente dai fanali colorati di fianco, portare due fanali a luce bianca verticali e in cima all'albero, perchè servano a distinguerli dagli altri bastimenti a vapore. Questi due fanali sono simili a quell'unico che portano in cima all'albero i navigli ordinarî a vapore.

Art. 5. I legni a vela, quando sono in rotta o rimorchiati, portano i medesimi fanali dei legni a vapore in cammino ad eccezione del fanale a luce bianca dell' albero di trinchetto, del quale non devono mai essi far uso.

Art. 6. Allorquando i navigli a vela sono di sì piccola dimensione, che i fanali delle luci verde e rossa non possono esservi collocati stabilmente e in modo permanente saranno i fanali stessi tenuti accesi sul ponte ai loro posti respettivi per essere pronti a mostrarli istantaneamente ad ogni naviglio, di cui si conoscesse l'avvicinarsi, ad assai in tempo per prevenire ogni abbordaggio.

Questi fanali portatili, durante tal mostra, saranno tenuti in vista quanto meglio sia possibile, e presentati in maniera che il fuoco verde

non possa vedersi da sinistra avanti, e il fuoco rosso da diritta avanti.

Per dare a queste prescrizioni un'applicazione più certa e più facile, i fanali sono dipinti all'esterno col colore della luce che devono contenere, e devono esser provveduti di ripari convenienti.

Art. 7. I navigli, tanto a vela, che a vapore ancorati in una rada, in un canale, o sopra una linea frequentata porteranno, dal tramonto al sorgere del sole, un fanale bianco posto ad un altezza non maggiore di sei metri al disopra del bordo o parapetto, che spanda una luce uniforme e coninua tutto all'intorno dell'orizzonte, e da distinguersi alla distanza almeno di un miglio.

Art. 8. I battelli pilottieri a vela non sono soggetti a portare quei fanali che sono ordinati per gli altri bastimenti a vela, ma dovranno però portare in cima all'albero un fanale a luce bianca visibile da tutti i punti dell'orizzonte, ed inoltre mostrare ogni quarto di ora un altro fanale.

Art. 9. I battelli pescarecci senza ponte, e tutti gli altri battelli egualmente senza ponte non sono obbligati a portare i fanali laterali ordinati per gli altri navigli: ma qualora difettino di simili fanali, devono servirsi di un fanale che sia munito da una parte d'un cristallo verde, e dall' altra di uno rosso in modo che, all' avvicinarsi di un naviglio, possa mostrarsi questo fanale in tempo opportuno per prevenire un abbordaggio, procu-

rando che il color verde non sia veduto a sinistra del naviglio, nè quello rosso a dritta.

I navigli da pesca ed i battelli senza ponte che sono all'ancora, o che, avendo in acqua le loro reti, sono stazionarî, devono tenere esposto un fanale a luce bianca.

Questi medesimi navigli e battelli potranno inoltre, se lo credono conveniete, fare uso di un fanale visibile a corti intervalli.

Art. 10. In tempo di nebbia, si di giorno, che di notte, i navigli dovranno far sentire i segnali seguenti almeno ogni cinque minuti: cioè

a) i piroscafi in rotta il suono del fischio a vapore, ch'è posto in avanti della caldaja ad un'altezza di 2. m. 40. c. sopra il ponte.

b) i navigli a vela quando sono in rotta il suono di un corno.

c) i navigli a vapore, o a vela, quando sono fermi, fanno uso di una campana.

Art. 11. Se due bastimenti a vela s'incontrano filando l'uno sull'altro direttamente o poco meno, in modo che possa esservi pericolo di abbordaggio, ambedue piegheranno sulla loro dritta per passare a sinistra l'uno dell'altro.

Art. 12. Allorchè due bastimenti a vela hanno una rotta che si incrocia, esponendoli ad uno scontro, se tengono amure differenti, il legno che ha le amure a sinistra, manovrerà in maniera da non impedire la rotta di quello che ha il vento a dritta : nel caso però in cui il bastimento, che ha le amure a sinistra sia più sotto vento, men-

tre l' altro trovasi più al largo, questo deve manovrare in modo da non impacciare i movimenti dell'altro. Che se l'uno dei due abbia il vento in poppa, e ambedue, abbiano il medesimo vento, il naviglio che a vento in poppa, o che vede l'altro sotto vento, manovrerà in modo da non impedire il cammino di questo ultimo.

Art. 13. Se due piroscafi s'incontreranno correndo uno sull' altro direttamente, o poco meno, e che vi sia pericolo di abbordaggio, ambedue piegheranno a dritta per passare alla sinistra uno dell' altro.

Art. 14. Se due piroscafi abbiano una rotta che, incrociandosi, li esponga ad un abbordaggio, quello che vede l'altro a dritta deve manovrare in modo da non impedire i movimenti dell'altro.

Art. 15. Se due navigli, uno a vela, a vapore l'altro, abbiano una direzione che li esponga ad abbordarsi, quello a vapore manovrerà di manira a non impedire la rotta di quello a vele.

Art. 16. Qualunque naviglio che vada a vapore, e che avvicini un altro naviglio in modo che vi sia rischio di abbordaggio, deve rallentare il cammino, o anche fermarsi e tornare in addietro, se sia necessario. Ogni piroscafo deve, in tempo di nebbia, tenere una velocità moderata.

Art. 17. Ciascun naviglio, che ne oltrepassa un'altro, agirà in modo da non impedire la rotta di questo secondo.

Art. 18. Allorchè, in seguito delle regole che precedono, uno dei due bastimenti deve manovrare

in modo da non impedire il cammino dell'altro, questo dovrà ciò non ostante subordinare la sua manovra alle ragole stabilite nell'articolo seguente.

Art. 19. Conformandosi alle regole precedenti i navigli debbono tener conto di tutti i pericoli della navigazione. Essi avranno anche riguardo a quelle circostanze particolari che possono rendere necessaria una deroga a queste regole a fine di evitare un pericolo immediato.

Art. 20. Qualunque sia il naviglio, i suoi armatori, il suo capitano, o l'equipaggio, nulla potrà dispensarli dall'osservanza di queste leggi, nè esimerli dalla responsabilità delle conseguenze che porterà sia l'omissione de'fanali o segnali, sia la mancanza di una conveniente sorveglianza, sia in fine una negligenza qualunque nelle precauzioni ingiunte dalla pratica ordinaria della navigazione, o dalle circostanze particolari della situazione.

Art. 21. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge saranno inoltre punite colle seguenti multe:

a) di baj. 10 a tonnellata sulla portata del legno, nel quale si è verificata la mancanza degli oggetti prescritti negli articoli 3.4.5.6.8.10.

b) di scudi cinque per l' inadempimento degli articoli 7. e 20.

c) di scudo uno per le contravvenzioni dell'articolo 9.

Art. 22. Tutti i legni marittimi di qualunque specie, che navigano con bandiera, pontificia sono obbligati di tenere fra le carte di bordo una copia

della presente legge, ed in caso se ne contestasse al direttore del legno la mancanza, sarà esso soggetto del proprio alla multa di scudi due.

Art. 23. I tribunali di commercio dello Stato pontificio sono chiamati a conoscere e giudicare i casi di danni e contravvenzioni, di che si ha ragione nella presente legge.

Art. 24. La presente legge, appena verrà messa ad esecuzione rende nulle, e come non avvenute le seguenti disposizioni emanate dal Ministero del commercio ec. cioè

a) Notificazione 10 maggio 1853.

b) Regolamento in data 10 maggio 1853. N. 1671.

c) Circolare dell'8 gennajo 1859.

Art. 25. Il Ministro del commercio ec., e con dipendenza da esso i magistrati centrali marittimi, nonchè i rappresentanti consolari pontificî all'estero sono chiamti a tutelare la esecuzione della presente legge.

Roma dalla Segreteria di Stato il dì 22 agosto 1863.

G. card. Antonelli

* (N. 23) *Anche in quest' anno avrà luogo la fiera d'assegna alla Quercia presso Viterbo osservate le solite regole, e discipline in vigore. La medesima avrà principio il giorno 21. settembre e terminerà la sera del 5 del successivo mese di ottobre senza proroga di sorta alcuna. La festa di precetto sarà chiusa la dogana.* (Notificazione del Ministero delle finanze 14 settembre 1863.)

(N. 24) *Regolamento del Ministero del commercio e lavori pubblici pel transito de' piroscafi e bastimenti al ponte della ferro-via sul tevere presso s. Paolo.*

21 settembre 1863.

Riconosciutosi opportuno pel congiungimento della linea della ferrovia di Civitavecchia alla stazione centrale alle terme diocleziane lo approvare la costruzione di un ponte in ferro sul tevere presso S. Paolo, si stabilì che la parte centrale del ponte stesso dovesse essere mobile onde lasciare un libero varco alla navigazione pei natanti forniti di mattura, e che presentasse a tal' uopo una luce praticabile di 13 metri.

Portata a compimento tale opera e dovendosi col giorno 24 corrente mettere in esercizio la linea ferrata di congiungimento, presi gli opportuni concerti coll' eccellentissimo Ministero delle finanze, ed ottenutane la Sovrana ap-

provazione, vengono stabilite le seguenti disposizioni, alle quali la società delle ferrovie ed i naviganti dovranno strettamente attenersi.

Art. 1. La campata di mezzo del ponte della ferrovia presso S. Paolo dovrà rimanere sempre aperta per il libero passaggio dei piroscafi e bastimenti eccettuato però dalle 9 fino alle 12 meridiane, e dall'una fino alle 4 pomeridiane di ciascun giorno, nelle quali sei ore l'indicato ponte potrà rimanere chiuso, onde abbiano luogo non solo i passaggi dei treni ordinarj, ma altresì quelli destinati per le merci, materiali, ed altro occorrenti per l'esercizio della ferrovia.

Art. 2. Parimenti potrà chiudersi la ripetuta campata di mezzo anche nelle altre ore, ma per il solo tempo necessario al passaggio del primo treno di partenza da Roma, e dell'ultimo di ritorno da Civitavecchia, o nel caso di qualche treno speciale.

Art. 3. Ad effetto di rimuovere possibilmente ogni inconveniente che pel cambio dell'orario della ferrovia, o per qualche treno speciale potesse avverarsi nella straordinaria chiusura della campata di mezzo del ponte, come si è accennato nel precedente articolo, e perchè i naviganti anteriormente alla loro partenza dalla Ripa grande abbiano la sicurezza di poter liberamente passare , verrà stabilito nelle vicinanze della Ripa grande sulla sinistra del tevere un disco situato obliquamente , e che riceverà movimento dal custode del ponte medesimo per mezzo di

un filo metallico sorretto da carrucole, e quindi durante la giornata in tutte le ore nelle quali il disco segnerà la parte bianca potranno i piroscafi, e bastimenti muovere a loro volontà dalla Ripa grande, ma durante il tempo nel quale il disco mostrerà il lato rosso dovranno rimanere ormeggiati.

Art. 4. L' incaricato del ponte dovrà dare movimento al disco soltanto 30 minuti avanti al passaggio di ciascun treno, perchè il medesimo si mostri ai naviganti dal lato rosso, quindi cinque minuti dopo l'indicato passaggio dovrà esser variato il movimento del disco in modo che questo torni a mostrarsi dal lato bianco, al che dovrà far seguito in dieci minuti la riapertura della campata di mezzo.

Art. 5. La chiusura della campata di mezzo del ponte dovrà effettuarsi 15 minuti dopo il movimento del disco, di cui si parla nella prima parte del precedente articolo, di maniera che se un piroscafo, o bastimento si trovasse già in movimento nella discesa, allorchè il disco avesse già segnato il lato rosso, possa aver il tempo necessario di passare liberamente il ponte, che se per causa di vento o di altro impedimento i natanti superassero il tempo indicato nel percorrere dalla Ripa grande al ponte suddetto, dovranno questi ormeggiarsi, o dar fondo prima di giungere alla campata di mezzo ed attendere finchè venga riaperto il libero passaggio.

Art. 6. Se per causa di nebbie fosse impe-

dito dalla Ripa grande l' osservare il movimento del disco, i piroscafi o bastimenti rimarranno ormeggiati finchè il medesimo non sia visibile per poter conoscere così la relativa segnalazione.

Art. 7. Tutti i natanti che saranno privi di mattura potranno liberamente passare in ogni tempo , anche nelle campate laterali del ponte , purchè vi ritrovino il fondale necessario specialmente verso la sponda destra del tevere.

Art. 8. Ad evitare dei danni resta per ora in vigore la disposizione che i piroscafi debbano nella discesa accodare i bastimenti dopo sorpassato da questi il ponte, ossia incomincieranno il rimurchio nelle vicinanze di S. Paolo.

Art. 9. Siccome per causa di vento o correnti trasversali potrebbe rendersi difficile nella discesa l' ingresso nella campata di mezzo , così per quei bastimenti che si determinassero a fare la così detta calombata viene stabilita nel mezzo dell'alveo e molto anteriormente al ponte una cassa galleggiante di bandone , su cui potranno legare le cime, in luogo di dar fondo, come altresì saranno stabilite delle crocette sulle sponde, sia per gli ormeggi, sia pei traversini; infine nel lato interno delle colonne del ponte vi saranno degli anelli a cui potranno raccomandarsi i bastimenti nel ripetuto passaggio per agevolare le relative manovre.

Art. 10. Allorquando i piroscafi od altri bastimenti rimonteranno il tevere osservando nel giorno la chiusura del ponte dovranno dar fondo,

od ormeggiarsi finchè il medesimo non sia riaperto dopo il passaggio del treno come all'art. 5.

Art. 11. A tale effetto sulla sponda destra del tevere inferiormente al ponte verranno stabiliti degli arripatori con varie crocette per gli ormeggi.

Art. 12. Nelle ore notturne presso il centro del prospetto del ponte dal lato verso S. Paolo verrà acceso un lume di sufficiente grandezza e che spanderà continuamente una luce bianca, e ciò fino a mezza notte per indicare che la campata di mezzo è aperta; che se pel passaggio di qualche trèno, detta campata dovesse chiudersi, in allora il ripetuto fanale 15 minuti avanti il passaggio sudetto dovrà spandere invece luce rossa, e ciò finchè sia riaperto il ponte, ossia dieci minuti dopo il transito del treno della ferrovia.

Art. 13. In seguito di quanto sopra se il rimurchio nella rimonta od il passaggio di altro bastimento o piroscafo, si verificasse nelle ore notturne, ciascuno di essi allorchè il fanale centrale del ponte segnerà color rosso dovrà fermarsi finchè questo non sia variato col bianco, che indicherà la riapertura del più volte citato ponte.

Art. 14. Allorchè ciascun piroscafo sia di quelli addetti al servizio del tevere, sia di provenienza marittima sarà giunto nella notte in rimonta presso la fornace di S. Paolo, suonerà per cinque minuti una campana al cui segnale gli addetti al ponte dovranno immediatamente calare ne

punti prefissi ai lati interni delle colonne centrali quattro fanali accesi espressamente, e costruiti colle forme del relativo modello, e ciò per dar luce alla ripetuta campata di mezzo, e non potranno detti lumi essere spenti che dopo il passaggio completo dei piroscafi stessi e dell'ultimo legno rimurchiato.

Art. 15. Considerando poi che per escrescenza del tevere, o per venti contrarj specialmente nella stagione invernale il ritorno de' rimurchiatori od altri piroscafi potrebbe verificarsi in ora avanzata, e qualche volta questi potrebbero essere obbligati a rimaner fermi in Fiumicino, così l'incaricato pei lumi al ponte dovrà conservare la guardia fino alla mezza notte salvo nei casi ne' quali i comandanti de' rimurchiatori gli accennassero nel passare non esservi per quella sera altri piroscafi da attendere.

Art. 16. Sarà a spese della società delle ferrovie la formazione dei repellenti prescritti sulla destra del tevere onde mantenere il filone del fiume nella campata centrale del ponte, e così pure delle crocette ed arripatori la distruzione delle murelle, la costruzione dei dischi, anelli, cassagalleggiante, campane, fanali, e tutt'altro occorrente per l'esatto adempimento del presente regolamento, come altresì resta a carico della società medesima la manutenzione di tutti gli oggetti indicati e specialmente perchè il filone principale della corrente si conservi sempre come si è detto nella campata centrale del ponte in seguito di che sarà altresì sua cura onde i piloni del ponte stesso

siano sempre sgombri dai galleggianti che vi potrebbero lasciare le correnti, ed affinchè i fondali nelle vicinanze del ponte, cioè nella larghezza della sponda destra, fino ad otto metri frà la spalla sinistra della campata di mezzo, e l'altra sponda del tevere ; e per la lunghezza di metri 200, tanto superiormente quanto inferiormente al medesimo, conservino sempre specialmente nelle magre non meno di metri 1. 80, ossia, allorchè l'idrometro di ripetta segnerà metri 5. 80, facendovi anche eseguire pel suddetto effetto la così detta sfogazione.

Art. 17. Viene espressamente proibito a naviganti di dar volta con le loro cime alle colonne, fissar su di esse, o nelle vicinanze chiodi, pali o tutt'altro che potesse in qualche modo danneggiare le diverse parti del ponte sotto pena di essere obbligati alla rifazione dei danni.

Art. 18. Qualunque trasgressione si verificasse agli obblighi risultanti dal presente regolamento, sarà punita a forma dell' editto di Segreteria di stato del 2 agosto 1856 (1) e dell'art. 46 del regolamento di questo Ministero dei 29 agosto detto anno. (2)

Art. 19. Se per disposizione governativa dovesse aver luogo in via straordinaria la partenza o l'arrivo di qualche piroscafo nelle ore in cui è

(1) Vedi vol: X. 1856 pag. 215.
(2) Vedi vol: sudd. pag. 244.

stabilita la chiusura del ponte come all' artic. 1 giunto che sarà nelle vicinanze del ponte il piroscafo si fermerà alquanto, affinchè il comandante del medesimo ne dia speciale avviso all' incaricato del ponte che lo farà precariamente aprire pel transito del sudetto piroscafo, tosto che siasi assicurato che ciò non possa in quel momento arrecare disguido al movimento della ferrovia.

Art. 20. In fine si riserva il governo la facoltà di adottare tutte quelle modificazioni od innovazioni al presente regolamento che a seconda della specialità de' casi, o per appalti, e concessioni di navigazione ritenesse opportuno di prescrivere.

Dal Ministero del commercio e lavori pubblici li 21 settembre 1863.

Il Ministro
P. D. Costantini Baldini

(N. 25) *Proroga di un anno per l' introduzione de' vini comuni esteri nella città franca di Civitavecchia.*

25 settembre 1863.

NOTIFICAZIONE

Il beneficio accordato con Oracolo Sovrano agli abitanti della città franca di Civitavecchia con la notificazione 31 agosto 1850, e quindi

prorogato d' anno in anno, di poter introdurre cioè i vini comuni esteri per proprio consumo, per benigna disposizione di SUA SANTITA' resta confermato a tutto il 30 settembre 1864.

Dal Ministero delle finanze li 25 settembre 1863.

Il Tesoriere Generale Ministro delle finanze
G. FERRARI

---

* (N. 26) *A Terracina avrà luogo la solita fiera di assegna, la quale incomincerà il giorno 2 di novembre ed avrà termine la sera del 16 di detto mese senza proroga di sorta alcuna.*

La dogana sarà chiusa nei giorni festivi di precetto. (Notificazione del Ministero delle finanze 27 settembre 1863).

(N. 27) *Esenzione dal dazio del bestiame vaccino estero, e diminuzione di quello di consumo di Roma.*

28 SETTEMBRE 1863.

E D I T T O

GIACOMO della S. R. C. CARD. ANTONELLI,
Diacono di S. Agata alla Suburra della Santità di Nostro Signore
PAPA PIO IX. *Segretario di Stato.*

Affine di agevolare il commercio del bestiame vaccino, e nell'intendimento altresì di favo-

rire l' accrescimento della razza bovina, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, avuto il parere della consulta di Stato per le finanze, e inteso il consiglio dei Ministri, ci ha ordinato di pubblicare, come nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo, le seguenti provvisorie disposizioni.

1.° Viene esentato dal dazio doganale il bestiame vaccino che s'introduce dall'estero.

2.° Il dazio di consumo di scudi cinque, che pagasi indistintamente per ogni capo di bestiame vaccino alla dogana della grascia di Roma, proseguirà ad essere in vigore per le bestie del peso superiore alle libbre mille e duecento, e verrà ridotto per quelle inferiori al detto peso a scudi due e bajocchi cinquanta.

3.° Per giudicare a quale delle due categorie appartengano le bestie da assoggettarsi al dazio di consumo, saranno delegati appositi periti; ed in caso di contestazione, il dazio stabilito dai periti stessi sarà tenuto in deposito, fino a che non resti definitivamente determinato dall'esperimento del peso dell'intiero animale, che avrà luogo appena eseguita la mattazione.

4.° Il dazio di consumo sul bestiame vaccino al di sotto degli anni due, comprese le vitelle, viene fissato a scudi sei per ogni capo.

Il Tesoriere generale Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione.

Dalla Segreteria di Stato, il 28 settembre 1863.

G. CARD. ANTONELLI

(N. 28) *Ordine circolare del Ministero dell'interno N. 89054. Modificazione di pena nei casi di omicidio in rissa.*

3 ottobre 1863.

La Santita' di Nostro Signore, in pendenza delle riforme ordinate sul regolamento penale, volendo provvedere intanto alla mitigazione di una qualche rigorosa sanzione portata dal medesimo, udito il consiglio di Stato, e quello dei Ministri, si è degnata disporre quanto segue :

Nei casi di omicidio in rissa in cui più persone sostennero le parti contro l'ucciso, e che non siasi potuto conoscere chi fra di loro sia stato l'uccisore, concorrendovi da parte dello interfetto la provocazione gravissima, la pena dai 5, ai 10 anni di galera, sancita dall'articolo 286 del Regolamento penale, sarà diminuita da uno a tre anni di opera pubblica.

Si partecipa questa sovrana disposizione a tutti i tribunali dello Stato, affinchè ne curino l'adempimento.

Dato in Roma dal Ministero dell' interno 3. ottobre 1863.

Il Ministro dell'Interno
A. Pila

(N. 29) *Concessione della strada ferrata da Civitavecchia al confine Toscano presso Orbetello, e relativo Capitolato.*

10 OTTOBRE 1863.

MINISTERO DEL COMMERCIO E DEI LAVORI PUBBLICI

Sulla domanda dei Signori conte di Villermont e G. Du Prè diretta ad ottenere la concessione di potere eseguire ed esercitare a tutte loro spese rischio e pericolo senza alcuna garanzia d'interesse per parte del Governo, e per la durata di 99 anni la strada ferrata da Civitavecchia al confine Toscano presso Orbetello, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, inteso il consiglio de' Ministri, e la Consulta di Stato per le finanze, si è degnata di ordinare quanto segue.

Art. 1. Ai Signori conte di Villermont e G. Du Prè è accordata la concessione di potere esercitare a tutte loro spese rischio e pericolo la strada ferrata da Civitavecchia al confine Toscano presso Orbetello. Il Capitolato stabilito a tale effetto da S. E. il Sig. Ministro de' lavori pubblici, ed accettato dai predetti Signori conte di Villermont e G. Du Prè è approvato.

Art. 2. Qualora i Signori conte di Villermont e G. Du Prè volessero costituire una società anonima questa dovrà prima aver riportato la debita approvazione in conformità dell' Art. 36 del Regolamento di commercio.

Art. 3. La società concessionaria così costituita sarà autorizzata a combinare l' operazione finanziaria per raccogliere il capitale occorrente all' impresa, su quelle basi e sotto quelle forme che reputerà nel suo interesse e si uniformerà alle disposizioni speciali del Capitolato.

Art. 4. La società dovrà accettare tutte le Leggi relative ai lavori pubblici e segnatamente il Moto-proprio della s. m. Papa Pio VII. del 23 ottobre 1817, (1) non che tutte le Leggi e Regolamenti relativi alla costruzione, manutenzione ed esercizio delle ferrovie, ed alla polizia, e sicurezza delle strade ferrate dello Stato, quali Leggi e Regolamenti sarà obbligata di osservare rinunciando ad ogni privilegio di estera nazionalità.

Dal Ministero li 10. ottobre 1863

Il Ministro
P. D. Costantini Baldini

CAPITOLATO

DURATA DEI LAVORI

Art. 1. I Signori conte di Villermont e Du Prè si obbligano di eseguire a loro spese rischio e pericolo ed a compiere nel termine di due anni, datando dall' epoca stabilita dagli Articoli 33 e 34 pel loro cominciamento, tutti i lavori necessarii allo Stabilimento, ed alla costruzione di una strada ferrata da Civitavecchia al confine Toscano presso Orbetello, in maniera ch' essa sia in istato da potersi aprire al pubblico allo spirare del termine sopra stabilito.

---

(1) Vedi vol. IV. 1833. ap. pag. 210.

PRESENTAZIONE DE' STUDJ

Art. 2. Nel termine di sei mesi dal giorno della emanazione del decreto della presente concessione, la società dovrà presentare alla governativa approvazione i studj definitivi della linea. In questi studj saranno marcate le posizioni, e le figure dei laterali recessi, sia di stazione, sia di scambio, come pure i luoghi destinati pel carico e per lo scarico.

ANDAMENTO TOPOGRAFICO

Art. 3. Alla pianta dovranno essere riuniti il profilo longitudinale secondo l'asse della strada ferrata, con sufficiente numero di profili trasversali, con i tipi delle opere di arte di maggiore importanza e con un quadro delle pendenze longitudinali sia in salita, sia in discesa e finalmente con una descrizione illustrativa di tutte le parti costitutive della strada, e di tutte le opere che si richiedono per la completa sua sistemazione.

Si unirà un tipo modello di tutte le altre opere d'arte, che dovranno essere costruite nella ferrovia, cioè dei chiavicotti, dei ponticelli ec.

La scala di 1|8000 dovrà essere adoperata pel disegno topografico, e per le distanze del profilo longitudinale, mentre per le verticali dello stesso profilo, ed indistintamente per le verticali e le orizzontali di tutti i profili trasversali si farà uso della scala di 1|400.

Pei disegni de' manufatti si userà di scale variabili di uno per 50 e di uno per 200, secondo le maggiori o minori dimensioni di essi, e finalmente per la pianta dettagliata de' terreni da occuparsi si farà uso della scala di 1|2000 o di 1/1000.

APPROVAZIONE DE' STUDJ

Art. 4. Il Ministero de' lavori pubblici darà la sua approvazione agli studj come sopra presentati, non escluso il collocamento delle stazioni, quante volte i studj sudetti nell'atto della presentazione siano fatti a forma del seguente Art. 6. e seguenti.

2. Nel corso dell'esecuzione potranno dalla società essere proposte quelle modificazioni che fossero stimate utili sul piano approvato per la migliore costituzione della strada, ma non potranno essere mandate ad effetto se non avranno riportata l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici. I lavori fatti in contravenzione a queste prescrizioni saranno corretti a spese della società.

USO DEL SISTEMA METRICO

Art. 5. In tutte le proposizioni, in tutte le discussioni ed in tutti gli atti relativi alla strada ferrata, si userà soltanto il sistema metrico, sì per le misure lineari, superficiali e cubiche, sì per quelle di capacità, o di peso.

PROFILO TRASVERSALE

Art. 6. La strada ferrata potrà avere un solo binario eccettuato nei recessi di carico, e di scarico, nelle stazioni e scambj, nei quali luoghi i concessionarii dovranno essere obbligati di stabilire un doppio binario. Nondimeno affinchè si possa in seguito, se fosse giudicato opportuno, aggiungere un' altro binario, i concessionarii dovranno fin da principio acquistare i terreni, ed eseguire immediatamente le opere d'arte per due binarj ed apparecchiare in tutta la sua larghezza l'area a tale effetto destinata, di guisa che per attivare il secondo binario, non rimanga se non a compiere l'*inghiajamento* e l'armatura, senza essere costretti ad eseguire nuovi lavori di terra e murarii.

2. La larghezza della strada pei due binarj sarà al livello superiore delle rotaje di metri sette e centimetri ottanta (7. 80) nei riporti, di metri sei e centimetri settanta (6, 70) negli sterri. La larghezza del binario fra i bordi interni delle rotaje sarà di un metro e centimetri quaranta cinque (1, 45) e la distanza dei due binarj misurata fra i bordi interni delle rotaje, sarà di metri due (2, 00).

3. La compagnia concessionaria sarà tenuta di attivare il secondo binario appena dal Governo sarà constatata d'accordo colla società l'insufficienza di un solo binario, in seguito dell'aumento che si sarà verificato nella circolazione

4. Sarà provveduto allo scolo delle acque, mediante fossetti laterali di guardia di giusta sezione, e disposti sotto regolari e continuate cadenti.

RAGGI DELLE CURVE, DECLIVJ, SALITE.

Art. 7. I tratti rettilinei verranno congiunti col mezzo di linee curve di un raggio non minore di metri 350, e nel caso di questo limite minimo del raggio al quale non sarà lecito di giungere se non quando venga imposto da imperiose circostanze, si procurerà che la svolta si sviluppi tutta in un piano orizzontale. Le controsvolte saranno inibite, e quando sarà necessario che si succedano due svolte in senso contrario, dovrà fra l'una e l'altra essere interposto un tratto rettilineo di lunghezza non minore di metri 150.

2. Nelle svolte la guida esteriore di ciascun binario dovrà essere collocata colla debita elevazione sopra la guida interna, avuta a calcolo la lunghezza del raggio della svolta, e la velocità della corsa.

3. Il massimo delle pendenze e salite della strada non sarà maggiore di dieci millimetri (0,010) per metro.

4. È totalmente vietato l'uso dei piani inclinati, sia col sistema automotore, sia a macchina fissa.

STAZIONI E RECESSI DI SCAMBIO

Art. 8. Le stazioni ed i recessi di scambio dovranno essere moltiplicati e distribuiti in modo, che fra uno di essi ed il consecutivo, non interceda mai una distanza maggiore di 20 chilometri. La lunghezza di ciascuno di tali recessi non sarà minore di duecento metri (200) compresi i ritorni verso il binario maestro.

2. Oltre i recessi di scambio a comodo dei paesi posti lungo la strada ferrata, e nelle sue adjacenze, saranno stabiliti dei binarj laterali, tanto per le stazioni quanto per il carico e lo scarico dei convogli.

3. Il numero di questi binarj delle stazioni, le aree di carico e di scarico, e lo spazio ad esse destinato, saranno determinate dall' amministrazione pubblica d'accordo colla società.

4. Al confine Toscano presso Orbetello nel punto che sarà indicato nel tracciato dovrà a spese della società costruirsi una stazione di seconda classe con gara chiusa e coperta, e contenente oltre gli ufficj per la Polizia, Dogana, e per le Poste, e degli Ispettori di sorveglianza anche un edifizio destinato ad alloggiare gl' impiegati di finanza e di polizia, oltre quel numero di finanzieri e gendarmi che sarà reputato necessario al servizio. Questa stazione dovrà contenere le rimesse per le vetture, per le merci, l'acqua, i depositi delle macchine, e quant' altro può occorrere per il completo servizio della ferrovia in luogo di confine. Il piano sarà separatamente presentato alla governativa approvazione. Tanto nella stazione di confine quanto nelle stazioni intermedie che fossero ad una distanza maggiore di due chilometri dai paesi più vicini dovrà essere costrutta una conveniente cappella, ove dalla società si farà celebrare la S. Messa nei giorni di festa.

PASSAGGI A LIVELLO

Art. 9. A meno di gravi ostacoli locali, il di cui giudizio apparterrà al Ministero, la strada ferrata dovrà passare al di sopra o al di sotto delle strade provinciali o comunali di grave importanza da essa intersecate. Li passaggi a livello sono solamente tollerati nelle strade comunali di minore importanza, e nelle consorziali, vicinali, o particolari ad una distanza non minore di un chilometro l'uno dall'altro.

SOTTOVIE

Art. 10. Allorchè la strada ferrata dovrà passare al di sopra di una strada provinciale, o comunale, la luce del ponte non sarà minore di sette metri per una strada provinciale, di cinque metri per una strada comunale di molto transito, e di quattro metri per tutte le altre di minor transito ed importanza. L'altezza del ponte dalla sommità dell' introdosso della volta al piano dello stradale, sarà almeno di cinque metri. Pei ponti di ferro, sulle strade comunali di poca importanza, quest' altezza potrà essere ridotta a quattro metri e trenta centimetri (4, 30) sotto travi; la larghezza fra i parapetti

sarà quanto occorre per due binarj coi rispettivi margini larghi non meno di un metro ciascuno, e l'altezza dei parapetti medesimi sarà di centimetri ottanta (0, 80).

CAVALCAVIE

Art. 11. Allorquando la strada ferrata dovrà passare al di sotto di una strada provinciale, o comunale, la larghezza del ponte fra i parapetti sarà di sette metri per la strada provinciale, di cinque per la strada comunale di molto transito, e di quattro metri per tutte le altre. La luce del ponte fra i piedritti sarà quale occorre per due binarj coi loro margini, come si disse sopra (Art. 10) e la distanza verticale fra l'introdosso della volta ed il piano superiore della guida esteriore, non sarà minore di quattro metri e trenta centimetri (4. 30).

PONTI SULLE RIVIERE, E SUI CORSI D'ACQUA

Art. 12. Quando la strada ferrata dovrà attraversare un fiume, od altri corsi d'acqua, il ponte avrà la stessa larghezza della strada fra i parapetti e l'altezza stabilita per i detti parapetti. Art. 10.

2. L'ampiezza della luce del ponte, e l'altezza della chiave dell'arcata sul pelo dell'acqua saranno determinate dal Ministero a seconda delle circostanze dei luoghi.

MODO DI COSTRUZIONE

Art. 13. I ponti che si dovranno costruire nelle intersezioni della strada ferrata con altre strade di qualsiasi classe, come pure sui fiumi, od altri corsi d'acqua, saranno in opera muraria per principio generale. Potranno però in qualche caso particolare essere anche di ferro con piloni però e spalle di muro; ma a questi piloni e spalle si darà la spessezza capace di permettere in seguito la sostituzione di archi in opera muraria.

DEVIAMENTO DI STRADE.

Art. 14. Se nel costruire la strada ferrata si trovi necessario di deviare qualche tratto di strade già esistenti, la pendenza delle deviazioni non dovrà sorpassare il 3 per 100 trattandosi di una strada provinciale, e il 5 per 100 per tutte le altre strade; salve le eccezioni volute da particolari circostanze, la cui valutazione apparterrà sempre al Ministero.

AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PER LE COSTRUZIONI

Art. 15. Per i ponti da erigersi nelle intersecazioni delle strade ordinarie colla via ferrata, e sui fiumi, o canali navigabili, come pure per gli spostamenti parziali delle strade pubbliche che vengono incontrate od avvicinate dalla strada ferrata, la società ne presenterà i piani separati al Ministero, il quale li approverà dopo essersi inteso colle amministrazioni pubbliche, nella giurisdizione delle quali esistono quei fiumi, strade, canali, o corsi d' acqua affinchè le variazioni da doversi praticare, siano conciliate nel miglior modo coll' interesse delle amministrazioni stesse, e con quello della strada ferrata.

BARRIERE DEI PASSAGGI A LIVELLO

Art. 16. Ai punti d' intersezione della strada ferrata colle strade ordinarie ad uno stesso livello, le guide non potranno fare risalto alcuno sul piano della strada ordinaria intersecata, e tuttociò che appartiene alla struttura della strada ferrata dovrà essere inoltre disposto in modo tale, che non apporti ostacolo alla circolazione per la medesima strada ordinaria. I due laterali accessi sulla strada ferrata verranno chiusi in siffatti casi con cancelli, a guardia ed in servizio dei quali verrà destinato un custode stipendiato dalla società.

RISTABILIMENTO DEI CORSI D' ACQUA

Art. 17. Sarà obbligata la società a stabilire a sue spese i corsi d' acqua che fossero arrestati, interrotti, o cam-

biati dalle operazioni relative alla costruzione della strada ferrata. I chiavicotti che a tale effetto saranno costrutti sotto le strade pubbliche, saranno in opera muraria, e in caso di necessità in ferro. Sarà pure la società tenuta a dare scolo alle acque che per causa dei lavori fatti ristagnassero sulle campagne di lato, ed in vicinanza della via ferrata.

TRAVERSAMENTO DELLE VIE NAVIGABILI

Art. 18. Dovunque la via ferrata s'incontri in qualche fiume navigabile, la società sarà tenuta a prendere tutte le precauzioni, ed a sostenere tutte le spese necessarie, affinchè la navigazione non abbia a soffrire nè interrompimento, nè ritardo durante l'eseguimento dei lavori, e possa, compiti questi, essere esercitata colla stessa comodità di prima. Eguale condizione viene imposta alla società per tutti i casi d'intersecazione di pubbliche strade di qualsiasi classe colla via ferrata. Per lo che a cura ed a spese della società stessa dovranno essere costruiti ponti e strade provvisorie allo scopo di guarentire la libera e comoda circolazione, conformandosi la società ai termini stabiliti per la loro esecuzione e durata.

TUNNELL

Art. 19. Dove sarà necessaria per la continuazione della strada ferrata, l'apertura di trafori, o sotterranei cunicoli, questi da una spalla all'altra avranno nel piano delle guide la larghezza di sette metri e quaranta centimetri (7. 40) e la distanza fra l'introdosso della volta, e la guida esteriore di ciascun binario, sarà per lo meno di quattro metri e trenta centimetri (4. 30). Qualora il terreno naturale nei fianchi del cunicolo fosse di sua natura proclive a sciogliersi, o infestato da filtrazioni, la società avrà l'obbligo di pararvi con opera di rivestimento solido ed impermeabile.

POZZI D'ARIA

Art. 20. I pozzi necessarii per la costruzione dei cunicoli, e pel giuoco dell'aria nell'interno dei medesimi non

potranno avere sbocco in alcuna pubblica strada, e le bocche dei detti pozzi dovranno essere circondate da una sponda di muro alta due metri, e di proporzionata grossezza.

SPECIE DI MATERIALI DA IMPIEGARSI. GUIDE. TRAVERSE.

Art. 21. La società potrà giovarsi nella costruzione della strada ferrata, dei materiali usati nelle opere pubbliche dei luoghi adjacenti alla strada stessa. Le teste delle volte, gli angoli, i zoccoli, le cimase, i lembi delle platee nelle vario specie di manufatti saranno per quanto sia possibile, costrutti in pietra da taglio, e soltanto dove ad una discreta distanza non si rinvenisse pietra adattata, sarà tollerato che nelle ricordate parti dei manufatti vengono impiegati materiali laterizj, o pietrame concio. Le guide e tutte le altre parti relative alla struttura della strada di ferro, dovranno essere di buona qualità, ed acconcie all'offizio, a cui sono destinate. Il peso delle rotaje sarà per lo meno di 30 chilogrammi per ogni metro lineare; Le traverse non saranno a maggior distanza l'una dall'altra, da mezzo a mezzo, di un metro sotto le rotaje.

Le traverse saranno di quercia, escluso ogni altro legname. Il sistema della posa e dell'armamento della via e di unione della rotaje sarà quello stesso adottato nella ferrovia da Ciampino a Ceprano.

UFFIZI DI DOGANA E POLIZIA

Art. 22. Oltre gli edifizj direttamente necessarj all'esercizio della strada ferrata la società dovrà erigere ove il bisogno lo esigge a tutte sue spese e prestare gratuitamente al Governo i locali inservienti alle abitazioni ed uffizj per la Dogana e la Polizia.

RECINTI

Art. 23. La strada ferrata sarà recinta e divisa dalle proprietà private per mezzo di muri, o di siepi, o di steccati o di fosse fiancheggiate di terra, secondo che i terreni

espropriati erano recinti prima dell' espropriazione. Le fosse avranno la profondità di un metro dalla sommità delle loro sponde rilevate. I cancelli collocati agl' ingressi delle private proprietà dovranno aprirsi all' esterno, e non verso la strada ferrata.

ACQUISTO DI TERRENI

Art. 24. Tutte le aree destinate ad essere occupate dalla strada ferrata e da tutte le pertinenze della medesima, quali sono i binarii di scambio e di stazione, i recessi di carico e di scarico; o necessarie pel ristabilimento di contigue vie ordinarie spostate, o interrotte, o di alvei di fiumi, o canali, dei quali sia stato necessario variare il corso, saranno acquistate e pagate dalla società, in cui perciò vengono trasfusi tutti i diritti e gli obblighi competenti per questo titolo alla pubblica amministrazione a tenore delle leggi attualmente in vigore nello stato, relative alle espropriazioni.

ESPROPRIAZIONI

Art. 25. Del pari, stante che l' impresa di cui si tratta viene riconosciuta di pubblica utilità, la società verrà investita di tutti i diritti, che in forza delle leggi e regolamenti dello Stato competono per ogni altro titolo all' amministrazione pubblica.

2. Per conseguenza avrà essa facoltà di procacciarsi i materiali necessarii alla costruzione ed all' inghiajamento della strada ferrata con tutti quei mezzi che sono proprj delle prefate amministrazioni, ed essa godrà per l' estrazione, pel trasporto, e pel deposito di materiali e delle terre, i privilegj stessi, che le prefate leggi e regolamenti concedono agl' intraprendenti dei pubblici lavori, con l' obbligo però d' indennizzare i proprietarj dei terreni danneggiati, con pacifico accordo, ed in caso contrario, nelle vie legali stabilite o da stabilirsi nei regolamenti pubblici, senza che la società stessa possa promuovere ricorso per qualunque titolo contro il Governo.

INDENNITA'

Art. 26. Gli indennizzi per occupazioni temporanee, o per deterioramenti di terreni, o per danni apportati ad opificj idraulici, cave, e miniere ed altro derivanti in qualsivoglia modo dai lavori della strada ferrata dovranno essere pagati dalla società.

SORVEGLIANZA E CONTROLLO

Art. 27. Nel corso delle operazioni che la società farà eseguire, sarà essa sottoposta alla sorveglianza ed ai riscontri del Ministero de' lavori pubblici; i quali riscontri e la quale sorveglianza tenderanno ad impedire che la società si allontani dalle disposizioni e dagli obblighi ad essa imposti dal presente Capitolato.

COLLAUDO DEI LAVORI

Art. 28. Di mano in mano che i lavori saranno ultimati in guisa che la strada ferrata possa esser messa in attività si procederà al collaudo da uno o più Ingegneri delegati dal Ministero de' lavori pubblici. Il processo verbale di collaudo non sarà valevole se non quando avrà riportata l'approvazione del Ministero medesimo.

2. Dopo la sanzione dell' atto di collaudo sarà libero alla società di attivare quel tronco di strada ferrata, e percepirne la tassa di pedaggio e di noli pei trasporti, in conformità della tariffa che verrà in seguito determinata. Tuttavia i collaudi speciali dei tronchi di mano in mano ultimati, non diverranno definitivi se non che dopo la sanzione del collaudo generale dell' intiera strada ferrata.

APPOSIZIONE DI LIMITI PIANTA CATASTRALE

Art. 29. Compiuti che siano tutti i lavori della strada ferrata, la società farà eseguire a sue spese una confinazione in contradittorio, e due piante catastrali di tutte le parti della strada ferrata e sue dipendenze. Essa farà redigger

inoltre a proprie spese ed in contradittorio col Ministero dei lavori pubblici uno stato descrittivo dei ponti, chiaviche, ed altri lavori d' arte eseguiti a norma delle condizioni del presente Capitolato, nel termine da stabilirsi dal Ministero. Una copia autentica del processo verbale di confinazione, della pianta catastrale, e dello stato descrittivo, sarà a sue spese depositata dalla società nell'archivio del Ministero dei lavori pubblici. Altra copia della pianta catastrale sarà depositata alla Presidenza generale del censo.

MANUTENZIONE DELLA STRADA FERRATA

Art. 30. La strada ferrata e tutte le sue pertinenze dovranno essere costantemente mantenute in buono stato di maniera che il tragitto in tutta la sua estensione possa sempre effettuarsi con sicurezza e speditezza. Lo stato della strada, e delle sue pertinenze sarà verificato ogni anno, ed anche più spesso se le circostanze lo esiggessero, da uno o più Ingegneri del Ministero dei lavori pubblici.

2. Le spese di manutenzione e quelle delle riparazioni tanto ordinarie quanto straordinarie, rimarranno intieramente a carico della società.

3. In quanto si appartiene al mantenimento ed alle riparazioni, la società medesima sarà sottoposta ai riscontri, ed alla sorveglianza del Ministero.

4. Se la strada ferrata dopo il suo compimento, non verrà costantemente mantenuta in istato soddisfacente, previo avviso amministrativo del Ministero dei lavori pubblici, di prefissione di termine fatto in base di rapporti degl'Ispettori tecnici governativi, ed in seguito di giudiziale diffidazione, verrà provveduto in via d'officio per cura del Ministero medesimo ed a spese della società.

5. La somma delle spese fatte *ex-officio* costatata da stati regolari eseguiti dagli Ingegneri governativi sarà ricuperata in base dei stati medesimi che serviranno di titolo per ottenere a favore del Governo *l' Ordinanza di Mano-Regia* la quale avrà la stessa forza e verrà eseguita come le altre *Ordinanze di Mano-Regia* per le pubbliche imposte.

6. In mancanza di fondi nella cassa sociale il Governo avrà il diritto di prelevare la metà dei prodotti dell'esercizio della ferrovia, fino a che non avrà raggiunto la somma antistata, senza pregiudizio di prendere altre disposizioni e della caducità.

SPESE DI VISITA E DEI COLLAUDI

Art. 31. Le spese di visita, di sorveglianza, di collaudi dei lavori verranno sostenute dalla società; il pagamento ne sarà fatto al Ministero dei lavori pubblici in ragione di franchi 150 annui per ogni chilometro di strada ultimato, e di franchi 80 annui per ogni chilometro di strada in costruzione.

OBBLIGAZIONI PREVENTIVE PER LE ESPROPRIAZIONI

Art. 32. La società non potrà incominciare i lavori, ne compiere alcuna espropriazione, se preventivamente non abbia giustificato, innanzi al Ministero dei lavori pubblici, di avere costituito un fondo sociale di cinque millioni di franchi, e la esistenza in cassa del decimo di questo fondo.

DECADIMENTO EVENTUALE PRIMA DELL'ESECUZIONE

Art. 33. Se nello spazio di sei mesi dalla data dell'approvazione de' studj, non abbia la società incominciato i lavori, essa sarà per questo solo fatto, e senza bisogno di esser posta in mora, o di qualsiasi atto giudiziale, decaduta dalla presente concessione.

2. Nel caso di decadimento, espresso al paragrafo antecedente, la somma di scudi ventimila, già depositata a titolo di cauzione preliminare, diverrà proprietà del Governo pontificio.

DECADIMENTO EVENTUALE NEL CORSO DELL'ESECUZIONE

Art. 34. Mancando la società di avere eseguito e compiuto i lavori nel tempo stabilito all'Art. 1. e mancando del pari dal dare ai detti lavori un impulso tale, che li faccia

giungere al terzo del loro compimento allo spirare del primo anno; come pure mancando di avere adempiuto alle diverse obbligazioni del Capitolato relative a questa via ferrata, essa società sarà decaduta dalla ottenuta concessione. Sarà allora in facoltà del Governo o di provvedere *ex-officio* alla continuazione dei lavori, ovvero di procedere ad una nuova aggiudicazione, che verrà aperta sulle basi del presente Capitolato, e sopra una stima dei lavori compiuti, dei materiali provvisti, dei terreni acquistati, dei tratti di strada posti in attività. Tale aggiudicazione sarà devoluta a chiunque fra gli oblatori offrirà la maggior somma per gli oggetti compresi nella stima.

2. La società spossessata riceverà dalla nuova società il valore, che nella nuova aggiudicazione sarà stato assegnato ai prefati articoli. Se la suddetta aggiudicazione fosse andata a vuoto, sarà tentato un novello esperimento, dopo una dilazione di sei mesi. Allora le offerte potranno essere inferiori alla stima, e se anche questo secondo tentativo andasse a vuoto, la società rimarrà definitivamente decaduta da qualsivoglia diritto alla presente concessione, e quelle parti della strada, che saranno già effettuate, o poste in esercizio, diverranno *ipso facto* proprietà dello stato.

3. Le condizioni stipolate nel presente articolo non saranno applicabili a quei casi, nei quali il ritardo, o la cessazione dei lavori fossero imputabili a causa di forza maggiore regolarmente comprovata.

AFFRANCAMENTO DAI DIRITTI DI BOLLO

Art. 35. In tutti gli atti e contratti risguardanti la strada ferrata, la società sarà esente dall'obbligo del bollo. Quanto al registro, trascrizione ipotecaria e voltura essa non sarà soggetta che alla tassa fissa minima per ciascun contratto eccettuati i casi di contestazione giudiziale coi privati.

IMPOSTA FONDIARIA

Art. 36. L'imposta fondiaria sul terreno occupato dalla strada ferrata e da tutte le sue dipendenze, sarà la stessa

che aveva luogo innanzi l'occupazione, salva una diminuzione relativa al valore degli edifizj urbani demoliti per la costruzione.

ESENZIONE DAI DIRITTI DI DOGANA

ART. 37. La società nell'intiera durata della concessione, potrà fare entrare senza spese, tasse o diritto di qualsivoglia sorta, e sbarcare dai proprj stipendiati, le rotaje, le locomotive, tenders, vagoni, carbon fossile, stigli, metalli e generalmente tuttociò che occorre alla costruzione riparazione e manutenzione della strada ferrata colla limitazione imposta all'Art. 38.

2. A dimostrare poi, che gli oggetti da introdursi senza dazio, così nella loro qualità e quantità, come per il loro uso, siano esclusivamente destinati per i lavori della strada ferrata, la società sarà tenuta ad esibire la prova autentica della qualità e quantità suddetta, e la dichiarazione del Ministero dei lavori pubblici, che tali oggetti siano della categoria di quelli occorrenti alla strada ferrata. Giustificati tali estremi, non potrà essere ritardata la introduzione degli oggetti sopraccennati, salvo dall'amministrazione doganale di riguardare come introdotti in frode, ed assoggettare alle discipline di contrabando, quegli oggetti per i quali o non fossero state fatte le suddette giustificazioni, ovvero, che introdotti e non essendo stati posti in opera, non si trovassero nei magazzini della società.

SCELTA DEGL' IMPIEGATI E MATERIALI

ART. 38. La società dovrà prendere fra i sudditi pontificj, dietro approvazione del Governo i suoi impiegati, con quelle norme e cautele che saranno stabilite da un regolamento generale che dovrà emanarsi dal Governo sulla sorveglianza e controllo delle ferrovie. Sarà poi libera di scegliere, all' estero, previo il consenso col Governo pontificio, e sotto la propria garanzia, l'Ingegnere direttore dei lavori, o de' studi; gl' intraprendenti o sub-appaltatori, i macchinisti ed in generale tutte quelle persone per le quali si richiede

una prattica speciale; come pure quelle, che per gli statuti sociali devono eleggersi dal seno della società.

2. Dovranno prendersi anche nello stato i materiali ed oggetti occorrenti, sia alla costruzione, sia all' esercizio, qualora la bontà ed il prezzo di essi risulti eguale o preferibile a quello degli esteri.

3. La società dovrà rediggere e sottoporre all'approvazione del Governo un apposito regolamento per il personale, ed anche ciò che si riferisce al servizio sanitario, dal quale regolamento non potrà allontanarsi senza l'espresso consenso del Governo.

STABILIMENTI DELLE LINEE TELEGRAFICHE

Art. 39. Il Governo si riserva la facoltà di fare lungo la via, tutte le costruzioni, di porre tutti gli apparecchi necessarii allo stabilimento di una linea telegrafica elettrica, senza che la società possa pretendere alcun compenso; si riserva anche il diritto di fare tutte le riparazioni, e di prendere tutte le misure proprie ad assicurare il servizio della linea telegrafica, senza nuocere al servizio della ferrovia.

2. Dietro domanda dell'amministrazione delle linee telegrafiche, sarà riservato nelle stazioni delle città e dei luoghi, che verranno designati successivamente, il terreno necessario allo stabilimento di casotti destinati a contenere gli uffizj telegrafici ed il loro materiale.

3. La società sarà obbligata di far guardare dai suoi agenti i fili e gli apparecchi delle linee elettriche; di dare agli impiegati telegrafici conoscimento di tutti gli accidenti che potessero accadere, e di farne loro conoscere le cause. In caso di rottura del filo telegrafico, gl' impiegati della società dovranno ricongiungere provvisoriamente l'estremità disgiunte, in seguito dell'istruzioni, che saranno ad essi date a tal uopo.

4. Nel caso di rottura del filo telegrafico, o di casi gravi una locomotiva sarà immediatamente posta a disposizione dell' Ispettore telegrafico della linea, per trasferirlo al luogo del danno assieme agli uomini ed ai materiali occor-

renti alla riparazione. Questo trasporto sarà gratuito e dovrà effettuarsi in modo, che non ne abbia a sopravvenire alcun'impedimento alla circolazione del pubblico.

5. Nel caso in cui il tramutamento del filo, degli apparecchi, o dei pali si rendesse necessario in conseguenza dei lavori eseguiti sulla strada, tali tramutamenti si faranno a spese della società, per cura dell'amministrazione delle linee telegrafiche.

6. La società avrà il diritto di valersi dei pali posti dal Governo pel collocamento dei fili occorrenti al servizio del suo telegrafo, per l'uso esclusivamente amministrativo e tecnico della ferrovia.

7. La società sarà sottoposta alla controlleria governativa del servizio telegrafico, e sopporterà le spese relative indipendentemente dal disposto dell'Art. 31.

COSTRUZIONI NEL RAGGIO DELLE FORTEZZE

Art. 40. I lavori posti nel raggio delle fortezze, e nella zona delle servitù militari, i quali secondo il regolamento attuale, dovrebbero essere eseguiti dagli ufficiali del genio militare, lo saranno dalla società, ma col controllo, e sotto la sorveglianza di questi ultimi, e conformemente ai progetti particolari, che saranno stati in precedenza, approvati dai Ministeri delle armi, e dei lavori pubblici.

2. La facoltà stessa potrà essere accordata, in via eccezionale, pei lavori sui terreni militari occupati dalle fortificazioni ogni qualvolta il Ministero delle armi giudichi, che non ne abbia a risultare alcun inconveniente.

CONSERVAZIONE DEI MONUMENTI. PROPRIETA' DEGLI OGGETTI DI BELLE ARTI

Art. 41. I monumenti già scoperti, o che si scuoprissero nei lavori della strada ferrata non potranno essere in alcun modo danneggiati dalla società: questa darà avviso della loro scoperta al Governo, che prenderà cura di provvedere in modo che non ritardi l'andamento dei lavori.

2. Le statue, medaglie, oggetti di belle arti, frammenti di archeologia ec. i quali si rinvenissero nell'eseguire i lavori, o durante l'esercizio, entro la zona dei terreni acquistati dalla società, apparterranno per un terzo al Governo, e per due terzi alla società, salvo al Governo stesso il diritto di prelazione.

REGOLAMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 42. Saranno emanate dal Governo, d'accordo colla società, o almeno coll'intesa di essa, le misure e disposizioni necessarie per la sicurezza, per la polizia, per l'uso, e per la conservazione della strada ferrata e sue adjacenze. Tutte le spese necessarie per l'effetto di tali disposizioni e provvedimenti, saranno a carico della società.

2. La società medesima è facoltizzata di sottoporre all'approvazione del Governo quei regolamenti che reputerà utili pel servizio, e per l'esercizio della strada ferrata.

3. I regolamenti per gli effetti testè menzionati saranno obbligatorii per la società concessionaria e per tutte quelle società che potranno successivamente essere autorizzate a stabilire delle linee di strada ferrata di ramificazione o di protrazione a quella, che forma l'oggetto della presente concessione, ed in generale per tutti quelli, ai quali potesse essere sub-appaltato l'uso delle stesse linee ferrate.

QUALITA' DEL MATERIALE

ART. 43. Le macchine locomotive, che verranno adoperate pei trasporti della strada ferrata dovranno essere costruite secondo i migliori metodi fin qui conosciuti, dovranno essere sottoposte all'approvazione ed allo sperimento per parte del Governo. Il numero delle macchine, vetture, ed altri veicoli saranno determinati dal Ministero coll'intesa della società. Anche le vetture pei viaggiatori saranno conformate secondo i migliori modelli, o la società dovrà riportarne la preventiva approvazione governativa dei disegni.

TARIFFA, E DURATA DELLA CONCESSIONE

Art. 44. Per indennizzare la società dei lavori e delle spese, alle quali essa si assoggetta in virtù del presente Capitolato, e sotto l'espressa condizione che ne saranno da essa fedelmente adempite tutte le obbligazioni, per tutta la durata della concessione che avrà principio dal giorno in cui il Governo accorderà la facoltà di aprire al pubblico la ferrovia, il Governo le accorda l'autorizzazione di percepire la tassa di pedaggio, e di noli di trasporto regolata a norma della tariffa seguente :

TARIFFA

		PREZZI Sc.	PREZZI Baj.
1. Viaggiatori per persona e chilometro in vetture di. .	1.ª Classe .	»	2. 5
	2.ª id. .	»	2. –
	3.ª id. .	»	1, 2
	4.ª id. .	»	0, 8
2. Bagagli coi treni dei viaggiatori per tonnellata e chilometro	da 0, a 20 chilogr.	»	22, 0
	da 20 a 60 id. .	»	20, 0
	da 60 a 100 id. .	»	18, 0
	al di sopra di 100. .	»	12, 0 (1)
3. Vetture a 2 e 4 ruote ed a 2 posti, Carri e Carrette. (*piccola velocità*)		»	0, 8
4. Vetture a quattroposti. (id.)		»	1, 0
5. Omnibus e Diligenze . . (id.)		»	1, 0
6. Materiale di strade ferrate	Vagoni e materiale mobile di strade ferrate	»	0. 5
	Locomotive con o senza tender	»	3, 0
7. Bestiame per capo e chilometro — (*piccola velocità*.	1.ª Classe .	»	2, 0
	2.ª id. . .	»	1, 5
	3.ª id. . .	»	1, 0
	4.ª id. . .	»	0, 5
	5.ª id. . .	»	0, 2

(1) *Senza che la tassa possa mai scendere sotto* 16 *bajocchi*

		PREZZI	
		Sc.	*Boj.*
8. MERCI per tonnellata e chilometro (*piccola velocità*)	Fuori Classe	»	7, 0
	1.ª id. . .	»	4, 0
	2.ª id. . .	»	3, 0
	3.ª id. . .	»	2, 0
	4.ª id. . .	»	1, 5
	5.ª id. . .	»	1, 0
9. MESSAGGERIE (*grande velocità*) senza che la tassa possa discendere sotto 10 baj. per tonnellata, e chilometro		»	12, 0
10. VALORI DI FINANZA per frazioni indivisibili di sc. 186 (senza che la tassa possa essere inferiore a 12 baj.) (*grande velocità*)		»	0, 5
11. CANI per capo e chilometro (senza che la tassa possa essere inferiore a 10 baj. (*grande velocità*)		»	0, 5

VIAGGIATORI

ART. 45. Le vetture de' viaggiatori di 1.ª classe saranno coperte, guarnite, e chiuse con cristalli. Quelle di 2.ª classe saranno coperte chiuse con cristalli fornite di seditoj imbottiti. Quelle di 3.ª classe saranno coperte, chiuse con tendine. Quelle di 4.ª classe saranno vagoni aperti senza seditoj per i soli lavoranti di campagna.

COMPOSIZIONE DEI TRENI

ART. 46. La società potrà formare dei treni misti, nei quali non saranno contenute che vetture di 2.ª 3.ª e 4.ª classe, e dei treni ordinarj che conterranno vetture di 1.ª e 2.ª classe.

Finalmente dei treni diretti di vetture di 1.ª classe. Eccettuati i casi di forza maggiore la velocità della corsa non dovrà essere minore di 30 chil. per i treni dei viaggiatori, e di 16 chil. per ora nei treni per le merci, paganti il nolo prescritto nella tariffa di piccola velocità.

MODO DI TASSAZIONE

Art. 47. Nel calcolo delle distanze si ritiene compiuto il chilometro incominciato; e l'applicazione della tassa verrà determinata per chilometro senza deduzione delle frazioni.

TRASPORTO DI MILITARI

Art. 48. I militari in servizio o in corpo o isolati, le guardie nobili di Sua Santita' e le guardie palat.ne muniti di foglio di via, sia per la persona sia pel bagaglio avranno la riduzione del 65 per cento.

Qualora però il Governo avesse bisogno d'inviare truppe od effetti militari in qualche luogo lungo la via ferrata, la società sarà in obbligo di mettere subito a sua disposizione alla stessa riduzione del 65 per 100 la tassa stabilita nella tariffa in corso, tutti i mezzi destinati per l'esercizio della strada ferrata.

TRASPORTI GRATUITI

Art. 49. Gli ingegneri di controllo, gl'ispettori di sorveglianza saranno trasportati gratuitamente nelle vetture della società.

2. La stessa facoltà è accordata agl'impiegati della dogana, di polizia e del telegrafo ed in genere a tutti gli agenti e funzionarj governativi muniti del permesso dei rispettivi Ministeri delle finanze e dei lavori pubblici non che dalle Direzioni generali di polizia, e dei telegrafi dai quali dipendono i sudetti impiegati. Ai predetti signori Ministri spetterà di determinare la classe in cui dovranno viaggiare i loro impiegati. Questi permessi conterranno il visto della società.

TRASPORTO DEI FANCIULLI

Art. 50. I fanciulli di età inferiore ai 3 anni sono ammessi gratuitamente nelle carrozze semprechè non occupino un posto da passeggiere e siano accompagnati. Quelli di età compresa fra i 3 ed i 7 anni pagheranno la metà della tassa stabilita per gli altri passeggieri. In caso di dubbio sull'età dei medesimi si dovrà pagare la intera tassa salvo il diritto di reclamare all'autorità competente.

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 51. La tariffa dei trasporti funebri è di 20 bajocchi per vagone e per chilometro, nè potrà il vagone trasportare altro che il cadavere. Tali trasporti non si potranno effettnare se non d' appresso i documenti delle autorità competenti, che diano autorizzazione in proposito.

TRASPORTO DI DETENUTI E CONDANNATI

Art. 52. Il Governo godrà della diminuzione del 65 per 100 sul prezzo della terza classe pel trasporto dei detenuti e condannati che verrà eseguito a mezzo di vetture speciali, rimanendo al Governo il peso di assicurare la sorveglianza e polizia dei trasporti di tal sorta.

2. Le spese per la costruzione del solo scomparto superiore di tali vetture rimarrà a carico del Governo, quelle del carro saranno a carico della società.

TRASPORTO DEI DISPACCI E CORRISPONDENZE POSTALI

Art. 53. Le lettere ed i dispacci accompagnati da un agente del Governo saranno gratuitamente trasportati per l'intiera estensione della strada ferrata. A tal' uopo la società è in obbligo tutte le volte che partiranno viaggiatori di serbare nel treno in una vettura di 2.ª classe uno o più scompartimenti chiusi pei dispacci sudetti e pel corriere o corrieri incaricati di accompagnarli secondo il bisogno. Nel caso che l'importanza del servizio postale esigesse un intera vettura,

questa sarà messa a disposizione del Governo dietro sua dimanda.

BAGAGLI TRASPORTATI GRATUITAMENTE

Art. 54. Ogni viaggiatore ha diritto al trasporto gratuito di 15. kil. di bagaglio. Questa franchigia non si applica ai fanciulli trasportati gratuitamente ed è ridotta a 10 kil. per li ragazzi trasportati a mezzo prezzo. Tutti i bagagli senza distinzione devono essere pesati e registrati e quindi caricati nei frugoni.

2. Purtuttavia i viaggiatori potranno portare seco loro nelle vetture quegli oggetti che non possono accagionare incomodo agli altri come sono i sacchi da notte, coperture, piccoli pacchi ed altri minuti oggetti alla mano che non potranno sorpassare le dimensioni di 0. 50 $\times$ 0. 25 $\times$ 0. 30.

3. L'applicazione della tassa e delle distanze sarà fatta come all'art. 47.

4. Saranno esatti 2 bajocchi per tassa di registro.

VETTURE

Art. 55. Le vetture da viaggio e sedie di posta, le diligenze ed omnibus, saranno trasportati coi treni dei viaggiatori pagando la tassa doppia di quella determinata nella tariffa per questo articolo. In ogni caso la tassa non potrà essere inferiore ad uno scudo per i trasporti di piccola velocità, e di due scudi per quelli a grande velocità.

BESTIAME

Art. 56. Il bestiame trasportato coi treni de' viaggiatori pagherà il doppio della tassa fissata nella tariffa.

MERCI A PICCOLA VELOCITA'

Art. 57. Non sono ammesse al trasporto a piccola velocità le spedizioni delle merci delle quattro prime classi, di peso inferiore a 50 chil. ove non si paghi la tassa per tal peso. Le merci di 5.ª classe in quantità minore di 4 tonn. per ogni spedizione saranno tassate come quelle di 4.ª classe,

ove lo speditore non consenta a pagare la tassa di 5.ª classe per 4 tonn. Se una merce qualunque occupasse per ragione di forma o dimensione un intero vagone o per sua natura non ammettesse comunanza di carico con altre merci l'amministrazione avrà il diritto di esiggere la tassa in ragione di 4 tonn. secondo la classe a cui appartiene la merce ancorchè il peso fosse inferiore. Però questa disposizione non è applicabile ai recipienti vuoti di ritorno, qualora risulti che i medesimi abbiano nei 4 mesi precedenti servito al trasporto di vino o di uva sulla strada ferrata. Qualora poi pel trasporto di una merce occorresse l'impiego di due o più vagoni accoppiati, la tassa non sarà mai minore di 10 baj. per ogni vagone e chilometro.

Il minimo delle tasse per le merci delle 4 prime classi è fissato a 8 baj. per ogni spedizione.

ASSIMILAZIONI DI CLASSI

Art. 58. Le derrate, le mercanzie, gli animali ed altri articoli non contemplati nella tariffa saranno tassati come se appartenessero a quella classe colla quale avranno maggiore analogia. In tali casi la classificazione proposta dalla società non potrà avere effetto se prima non siasi riportata l'approvazione del Ministero.

EGUAGLIANZA DI RISCOSSIONE

Art. 59. La riscossione delle tasse dovrà esser fatta dalla società indistintamente e senza veruna parzialità.

2. Le minorazioni o esenzioni accordate a persone indigenti non verranno riguardate come parzialità.

MODIFICAZIONI DI TARIFFE

Art. 60. Se la società stimasse conveniente di abbassare le tasse che è autorizzata a percepire entro i limiti determinati nella tariffa, le tasse diminuite non potranno essere rialzate se non dopo l'intervallo di tre mesi almeno.

2. Qualunque variazione da introdursi nella tariffa dovrà essere approvata dal Governo in seguito della proposta

della società ed annunziata al pubblico per affissione un mese almeno prima che abbia ad essere mandata ad effetto.

3. Se la società concessionaria divenisse proprietaria o cointeressata di altra linea dello Stato pontificio essa si obbliga di tenere le tariffe uniformi in tutte le linee.

SICUREZZA, REGOLARITA' DI SERVIZIO SPESE ACCESSORIE

ART. 61. Mediante la riscossione delle tasse o noli, regolati, come fu detto, la società contrae l'obbligo di eseguire costantemente, con puntualità esattezza e celerità, a proprie spese e coi mezzi proprii il trasporto dei viaggiatori, bestiame, derrate, mercanzie e materiali di qualsivoglia specie che ad essa verranno consegnati.

2. Le spese accessorie non menzionate nella tariffa, quali sono quelle del carico, e dello scarico, e di custodia nei magazzini della Società saranno determinate da un regolamento che verrà sottoposto all' approvazione superiore.

FACOLTA' DI RICOMPRA

ART. 62. In qualunque tempo, dopo i primi 25 anni di esercizio della strada ferrata, il Governo avrà la facoltà di ricomprare la concessione intiera di essa strada ferrata. A regolare il prezzo di riacquisto, si rileveranno i prodotti netti annuali ottenuti dalla società nel decorso di sette anni precedenti a quello, in cui il riacquisto sia effettuato; se ne dedurranno i prodotti netti delle due annate più deboli, e si stabilirà il prodotto medio netto degli altri cinque anni. Si aggiungerà inoltre a questo medio prodotto netto il terzo del suo ammontare, se la ricompra avvenga nel primo periodo di dieci anni, a datare dall' epoca in cui il Governo ne ha, a tenore del presente Capitolato, il diritto, un quarto se il riacquisto non si compie che nel secondo periodo di dieci anni, ed un quinto solamente per gli altri periodi.

2. Il prodotto medio, accresciuto come si è detto, costituirà l' ammontare di una annata che verrà pagata alla società durante ognuna delle rimanenti annate da decorrere sulla durata della concessione.

3. La Società riceverà in contanti, oltre la sopradetta annata, e ciò prima che il Governo prenda possesso della strada ferrata, i rimborsi ai quali essa abbia diritto allo spirare della concessione, conformemente al seguente Art. 63.

TERMINE DELLA CONCESSIONE, ENTRATA IN POSSESSO DELLO STATO

Art. 63. All'epoca stabilita per la scadenza della concessione, e per semplice effetto di una tale scadenza, il Governo subentrerà in tutti i diritti della società, e nella proprietà dei terreni, e delle opere descritte nella pianta catastrale, notati all'Art. 29 e delle opere d'arte costruite posteriormente per la ferrovia. Essa entrerà immediatamente in possesso della strada di ferro di tutti i suoi annessi e prodotti.

2. La società dovrà avere rimesso in buono stato di manutenzione la strada ferrata, le opere che la compongono, e sue adjacenze come sarebbero i recessi, i luoghi di carico, e di scarico, gli stabilimenti nei punti di partenza e di arrivo, case di guardia, e di sorveglianza, officj di riscossione, macchine fisse ed in generale ogni altro oggetto immobile che non fosse distintamente e specialmente destinato al servizio dei trasporti..

3. Negli ultimi cinque anni che precederanno il termine della concessione, il Governo avrà il diritto di sequestrare le rendite della strada, ed impiegarle nel riporre in buono stato la strada medesima, e tutte le sue dipendenze, se la società non si metterà in grado di soddisfare intieramente, e pienamente a questa sua obbligazione.

4. Per ciò che riguarda gli oggetti mobili, come le macchine locomotive, i vagoni, i carri, le vetture, gli utensili di costruzione e riparazione ec. i combustibili e gli approvvigionamenti di ogni specie, ed inoltre gli oggetti immobili non compresi fra quelli di sopra enunciati, il Governo sarà obbligato di acquistarli a prezzo di perizia, richiedendolo la società, e viceversa richiedendolo il Governo, non potrà la società ricusarsi dal cederli a prezzi di stima.

COSTRUZIONE DI NUOVE STRADE

Art. 64. Piacendo al Governo di ordinare la costruzione di nuove strade, nazionali, provinciali o comunali, di canali o di altre strade ferrate che attraversassero quella concessa, la società non potrà impedirlo, ma verranno prese dal Governo tutte quelle disposizioni necessarie perchè non ne risulti ostacolo veruno alla costruzione ed al servizio della strada ferrata, nè alcuna spesa per la società.

COSTRUZIONE DI NUOVE STRADE FERRATE,
ORDINARIE, CANALI EC.

Art. 65. Qualunque costruzione ed autorizzazione di una nuova strada ordinaria o ferrata, di canali o d' opera qualunque di navigazione nella contrada traversata dalla strada ferrata, non potrà dar titolo alla società di pretendere indennizzo alcuno.

RISERVE

Art. 66. Il Governo si riserva espressamente il diritto di accordare nuove concessioni di strade ferrate, che vengano a congiungersi a quella che si accorda, o come ramificazioni, o come prolungamenti senza che la società possa opporsi ai congiungimenti, o pretendere alcun compenso, se non nel caso che ne venisse impedito l'esercizio, e che i detti congiungimenti avessero cagionato qualche spesa alla società.

2. Fra la società concessionaria della presente linea, e la società concessionaria della ferrovia di Civitavecchia dovrà convenirsi in modo regolare, perchè la circolazione non si interrompa ai congiungimenti delle due linee, ma sia continua invece da quella, a questa, e reciprocamente.

3. Che se le società non convengono sui mezzi di assicurare la continuata circolazione reciproca, il Governo avrà la facoltà di provvedere d'officio, e di prescrivere tutte le misure a tal uopo necessarie.

ESTRATTI CATASTRALI, E DOCUMENTI STATISTICI

Art. 67. La società avrà il diritto di prendere estratti delle mappe censuarie pagando il solo compenso stabilito nella tariffa del Censo al perito d'officio qualora l'estrazione sia fatta per opera sua.

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' IN ROMA

Art. 68. In tutto ciò che riguarda la presente concessione la società sarà sottoposta unicamente ed intieramente alle Autorità pontificie, non ostante qualunque diritto o privilegio di nazionalità o sudditanza estera, ed avrà l'obbligo di destinare uno de' suoi membri per la corrispondenza col Ministero dei lavori pubblici. La società dovrà avere la sua sede in Roma, ed in Roma vi sarà l'amministrazione, e la cassa, e vi si terranno le assemblee generali.

EMISSIONI DELLE AZIONI ED OBBLIGAZIONI

Art. 69. La società non potrà emettere azioni negoziabili per sopperire alle spese di costruzione della strada ferrata prima di aver sottoposti all'approvazione governativa i Statuti sociali.

2. Similmente non potrà emettere obbligazioni oltre la metà dell'ammontare del capitale reale. L'emissione delle obbligazioni si farà a misura dell'avanzamento dei lavori.

3. Il Governo si riserva la facoltà di controllare l'emissione delle obbligazioni nel modo che stimerà più opportuno.

CONTESTAZIONI FRA LA SOCIETA' ED IL GOVERNO

Art. 70. Le contestazioni che potessero nascere fra la società, ed il Ministero, circa l'esecuzione ed interpretazione degli articoli del presente Capitolato verranno giudicate nei diversi gradi di giurisdizione a termine dei pubblici regolamenti sul contenzioso amministrativo.

CAUZIONE

Art. 71. Nell'atto dell'emanazione del decreto di concessione la cauzione preliminare di scudi ventimila, già depositata, sarà portata con un nuovo versamento alla somma di *Cento venti mila Scudi* romani che costituirà la cauzione definitiva della società.

2. Dalla data del giorno in cui la cauzione sarà stata completata nel modo espresso, produrrà un'interesse a vantaggio della società del quattro per cento (4 per 0|0) all'anno.

3. Nel caso in cui la condizione imposta alla società dal paragrafo 1.° del presente articolo non fosse adempiuta, la società medesima decaderà di fatto e di pieno diritto, ed i ventimila scudi romani già depositati, cadranno in potere dell'erario pubblico.

RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE

Art. 72. La cauzione stipolata nel precedente articolo paragrafo 1.° verrà restituita alla società in tanti decimi, di mano in mano, che progrediscono i lavori, di modo che la società abbia ad essere rimborsata del totale della detta cauzione, allorquando abbia essa eseguito sulla linea della strada ferrata delle spese, in lavori, od in acquisti di terreni che sommino a due millioni di franchi. Non potrà però aver principio la restituzione parziale della cauzione se prima non saranno state depositate le somme dovute agli espropriati a forma della legge 3 luglio 1852.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 73. Con atto Ministeriale del 23 aprile 1856 fù disposto « *che quante volte dal Governo Pontificio venisse decretata la costruzione d'una strada ferrata che, dal confine* « *Toscano s'andasse a congiungere con quella di Civitavecchia* « *la società Casavaldes e Comp. avrà ad eguali condizioni la* « *preferenza per sì fatta concessione sù tutti gli altri richie-* « *denti* » perciò la concessione presente è fatta sotto la con-

dizione e riserva che la società che gode della detta prelazione non se ne prevalga.

REGISTRAZIONE DEL CAPITOLATO

Art. 74. Le spese di registro del presente Capitolato sono limitate al diritto fisso di bajocchi quaranta.
Roma li 10 ottobre 18sessantatre.

Il Ministro
P. D. Costantini Baldini

ARTICOLO ADDIZIONALE

Alle condizioni, patti, ed obblighi di sopra espressi, e da far parte integrale del Capitolato suddetto, si aggiunge, che oltre la cauzione dei scudi *Centoventimila* da depositarsi a forma del Capitolato suddetto, il Sig. Conte di Villermont ed il Sig. Giuseppe Du Pré Ingegnere in capo de' Ponti e strade acquisteranno alla pari per la somma di scudi romani *Trecentomila* effettivi, altrettanti certificati sul Tesoro Pontificio della emissione 28 gennaro 1863, i quali producono gl'interessi al cinqne per cento ed anno, coll' ammortizzazione del capitale alla pari per estrazione della quindicesima parte ogni anno, da incominciarsi dall'anno 1864, in tutto a termini dell' editto emanato da Sua Eminenza Rm̃a il Sig. Card. Segretario di Stato con Sovrana Sanzione di Sua Santita' nel suddetto giorno 28 gennaro 1863. Gl'interessi su tali certificati decorreranno dal 1.° ottobre andante.

Il versamento dei detti scudi romani *Trecentomila* sarà effettuato nelle rate qui appresso designate, e ciascuna rata o nella cassa della Depositeria generale della R. C. A. in Roma, o presso monsig. Nunzio apostolico di Parigi, a seconda dell' avviso che a detto Sig. Conte sarà partecipato da monsig. Tesoriere generale Ministro delle finanze dieci giorni prima di ciascuna scadenza. La somma di scudi *Cinquantamila* sarà versata nella cassa della Depositeria generale suddetta

contemporaneamente alla concessione definitiva della suddetta ferrovia, e per questa somma saranno contestualmente consegnati altrettanti certificati del tesoro della rendita annua complessiva di scudi *Duemila cinquecento*. Gli altri scudi *Ducento cinquantamila* saranno versati, per scudi *Cinquantamila* un mese dopo la predetta concessione definitiva, ed in appresso scudi *Cinquantamila* in ogni mese successivo, e questi versamenti fino all'intera residuale somma suddetta di scudi *Duecento cinquanta mila*.

A misura che saranno eseguiti i versamenti verranno consegnati i certificati per la egual somma di scudi *Cinquantamila* dell' annua rendita di scudi *Duemilacinquecento*. Alla Direzione generale del Debito pubblico dovrà esibirsi la relativa bolletta del versamento se questo sarà stato effettuato nella cassa della Depositeria generale predetta, ovvero la ricevuta di monsig. Nunzio di Parigi se il versamento si eseguirà presso il medesimo. La Direzione stessa rilascerà i certificati a chiunque le presenterà o l'uno o l'altro recapito.

Per gli effetti di quanto sopra S. E. il Signor Ministro del Commercio e lavori pubblici elegge il suo domicilio nella sua residenza, ed i Signori Conte di Villermont e Du Prè in Roma all' Hôtel de la Minerve, Piazza della Minerva.

Roma li 10 Ottobre 1863.

Il Ministro
P. D. Costantini Baldini

N. B. La società generale delle strade ferrate Romane sarvendosi del diritto di prelazione concessole con Rescritto Sovrano dei 22 aprile 1856 ha esibito nella Cancelleria del Segretario di Camera Cecconi li 12 novembre 1863 formale atto di accettazione di tutte e singole condizioni del Capitolato suddetto, per cui la concessione del nuovo tratto di ferrovia da Civitavecchia al confine Toscano presso Orbetello è stata stabilita colla società suddetta, la quale si è accollata tutti gli obblighi a cui si erano sottoposti i signori conte di Villermont, e G. Du Prè.

(N. 30) *Modificazione de' dazi sopra alcuni articoli della Tariffa delle Dogane.*

26 OTTOBRE 1863.

EDITTO

GIACOMO *della S. R. C.* CARD. ANTONELLI
Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore
PAPA PIO IX *Segretario di Stato.*

Nell' intendimento di favorire lo sviluppo del commercio , e di meglio provvedere ai bisogni dell' interno consumo , la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE , sulla proposta del Tesoriere generale ministro delle finanze, avuto il parere della consulta di Stato per le medesime , ed inteso il consiglio dei Ministri, ci ha ordinato di pubblicare, siccome pubblichiamo nel Sovrano Suo Nome le ulteriori modificazioni daziarie riportate nella seguente tabella le quali avranno il loro pieno effetto dalla promulgazione del presente editto anche per le merci giacenti nelle dogane o entrate per quelle di confine e non ancora sottoposte a dazio.

Il Tesoriere generale Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione.

Dalla segreteria di stato il 26 ottobre 1863.

G. CARD. ANTONELLI

TABELLA DELLE MODIFICAZIONI DAZIARIE

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE			
		VECCHIO		NUOVO	
Acquavite e spiriti	Lib. 100 L.	4	»	2	»
Nulla viene innovato quanto alla percezione delle tasse di consumo ora vigenti.					
Zucchero in pani intieri. . .	id.	7	»	1	25
Rimane ferma la tassa di consumo attualmente in vigore.					
Canditi, confetti e paste dolci.	id.	8	»	4	»
Non sono comprese in questa categoria le mostarde e conserve dolci, marmellate, siroppati, persicate, e simili, che restano soggette al dazio in corso.					
Stearina grezza o in formelle	id.	10	»	1	»
Stearina in candele.	id.	10	»	2	»
Parafina grezza	id.	non determinato in tariffa		»	50
Parafina in candele.	id.	20	»	2	»

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE			
		VECCHIO		NUOVO	
Amido o fecola di patate .	Lib. 100 L.	2	»	»	25
Zolfo grezzo e raffinato . .	Lib. 1000 L.	2	50	1	»
Acido solforico	Lib. 100 L.	2	»	»	50
Acido muriatico o idroclorico	id.	2	»	»	50
Acido nitrico	id.	3	50	»	50
Acido eleico o oleina . . .	id.	1	»	»	30
Acque gasose	id.	10 per 100 sul valore		2	»
Acque medicinali distillate con alcool o senza . . .	id.	20	»	7	50
Pania o vischio.	id.	»	75	»	40
Lastre di vetro da finestre.	id.	2	»	1	»
Le grosse lastre o tavole di vetro per tettoje, ordinariamente levigate da una sola parte, andranno soggette alla metà del dazio delle lastre da finestra.					
Bottiglie nere di vetro. . .	Lib. 100 n.	»	50	»	20
Luci di cristallo grandi non fogliate	Lib. 100 L.	4	»	3	»

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE			
		VECCHIO		NUOVO	
Luci di cristallo grandi fogliate	Lib. 100 L.	6	»	4	»
Luci di cristallo piccole non fogliate	id.	2	»	1	»
Luci di cristallo piccole fogliate	id.	2	»	2	»
Si considerano per grandi le Luci che hanno un altezza o larghezza al di sopra delle once venti; per piccole quelle che sono al di sotto di detta misura.					
Lavori di porcellana bianca in vasellami.	Lib. 100 n.	5	»	2	»
Si comprende in questa categorìa il vasellame in servizio da tavola, da caffè ed altri usi domestici di porcellana bianca, anche con orli e strisce colorate, non però dorate od inargentate.					
Lavori di porcellana dorata o inargentata, dipinta o colorata in vasellami . .	id.	5	»	3	»

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE			
		VECCHIO		NUOVO	
Appartiene a questa categoria il vasellame in servizio da tavola, da caffè ed altri usi domestici, tanto di porcellana bianca dorata od inargentata, anche con semplice orlo o striscia nel contorno, quanto di porcellana colorata, dipinta o stampata.					
Lavori di porcellana in sopramobili, galanterie e simili	Lib. 100 n.	5	»	5	»
Entrano in questa categoria tutti i lavori di porcellana non nominati a parte tanto semplici, quanto riuniti ad altra materia in statue, animali, frutti, cofanetti, bomboniere, scrivanie ec., ad eccezione dei vasi, delle lumiere così dette a moderatore, candelabri, lampade, candelieri e simili che faranno parte dei lavori di porcellana bianca, o di quelli di porcellana dorata, inargentata, dipinta o colorata, secondo la loro specie.					

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE			
		VECCHIO		NUOVO	
Marmi semigrezzi.	Lib. 1000 n.	5	»	»	50
Pelli grezze di cammello. .	Lib. 100 n.	10	»	»	20
Buttirro fresco o salato . .	Lib. 100 L.	5	»	2	50
Guainelle o carubbe	id.	»	30	»	05
Ferro semigrezzo	Lib. 100 n.	1	50	»	40
Ferro carburato (acciaio) in barre, verghe e in quadrelli	id.	1	50	»	40
Condotti di ferro o di ghisa.	id.	2	»	»	40
Lavori di ferro fuso non nominati in tariffa	id.	5	»	2	»
Viti di ferro a mordente. .	Lib. 100 L.	25	»	2	»
Bilance a bascule.	Lib. 100 n.	2	»	1	»
Legni qualunque a due ruote.	ciascuno	12	50	7	50
Legni a quattro ruote scoperti	id.	25	»	15	»
Legni a quattro ruote coperti.	id.	50	»	30	»
Pianoforti a tavolino o a libretto	id.	10	»	5	»
I fisarmonici saranno compresi in questa classe.					

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE			
		VECCHIO		NUOVO	
Pianoforti a *secretaire*, a coda od altra forma qualunque	ciascuno	18	»	10	»
Ghinee o cotonine bianche o grezze alla piana. . .	Lib. 100 n.	8	»	6	»
Tappeti di filamenti di cocco, o di altre materie vegetali non nominate in tariffa, misti anche a canapa o cotone	id.	10	»	5	»
Droghetto di lana	id.	25	»	10	»
Biancherìa liscia di qualunque specie	id.	15 e 40 se di tela battista	»	15	»
Biancherìa recamata	id.			30	»
Ombrelli di seta	id.	20	»	10	»
Ombrelli di ogni altra sorte.	id.	20	»	5	»
Filo di canapa e di lino grezzo svolto	id.	5	»	2	»
Cocciniglia compresa quella in frantumi.	Lib 100 L.	5	»	2	»

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE			
		VECCHIO		NUOVO	
Nero da scarpe solido o liquido	Lib. 100 L.	3	»	1	»
Matita semplice segata in pezzi d'ogni sorta . . .	Lib. 100 n.	5	»	1	»
Tubi di cartone per cartucce da fucili.	id.	12	»	5	»
Spazzole di penne	id.	50	»	5	»
Posate di ferro tanto semplici che stagnate o con bagno.	id.	5	»	2	»
Sgomarelli con manico o senza, esclusi quelli di ferro.	id.	Come i lavori della materia di cui sono formati		5	»
Cesti, cestini, cofanetti, scatole e simili lavori di scorza di trucciolo e di altri vegetali, esclusi quelli di paglia	id.	30	»	10	»
Paralumi di cartoncino. . .	id.	30	»	5	»
Gettoni, marche e puglie di ottone.	id.	20	»	10	»
Lampioni e lanterne di ogni specie.	id.	20	»	10	»

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI	BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE			
		VECCHIO		NUOVO	
Caratteri a giorno di lastra di ottone o di altra materia	Lib. 100 n.	20	»	10	»
Apparecchi o machinette per bevande gazose	id.	20	»	5	›
Cartoncini tagliati per uso dei fotografi, anche con indirizzo impresso . . .	id.	20	»	5	»
Quadranti, tiralinee e loro accessori di ottone anche misti a ferro. . . .	id.	10	»	5	»
Ventagli con manico di legno color naturale	id.	10	»	5	»
Album o cartelle per ritratti, stampe, fotografie, memorie ec.	id.	diversi		10	»
Fiasche da caccia, da viaggio e simili.	id.	diversi		5	»
Legna da fuoco esclusa quella in fascine	ogni canna	»	80	»	20
Legna da fuoco in fascine .	ogni 1000	2	»	»	50
Legna da fuoco in piccoli					

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI		BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE			
			VECCHIO		NUOVO	
	fasci, sermenti e canne secche.	ogni 1000	»	50	»	12.5
Legname tondo	del diametro di once 7 alle 12. .	100 pezzi	15	54	5	»
	del diametro dalle once 12 alle 18.	id.	46	66	15	»
	del diametro dalle once 18 alle 24.	id.	186	66	60	»
	del diametro al di sopra delle once 24	id.	560	»	180	»
Legname quadrato	fino alla grossezza di once 6 . . .	id.	3	10	1	»
	della grossezza dalle once 6 alle 12.	id.	18	66	6	»
	della grossezza dalle once 12 alle 18.	id.	56	»	18	»
	della grossezza dalle once 18 alle 24.	id.	248	86	80	»
	della grossezza al di sopra delle once 24	id.	560	»	180	»

INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI		BASE DI PERCEZIONE	DAZIO D'INTRODUZIONE			
			VECCHIO		NUOVO	
Legname segato	fino alla grossezza di once 2 . . .	100 pezzi	4	66	1	50
	della grossezza dalle once 2 alle 3.	id.	9	32	3	»
	della grossezza dalle once 3 alle 6.	id.	24	86	8	»
	della grossezza al disopra delle once 6	id.	49	76	16	»
Doghe fino alla lunghezza di palmi 6.		id.	»	23	»	08
Doghe al di sopra della lunghezza di palmi 6		id.	»	46	»	16
Legname sgrossato da carradore		id.	1	23	»	40
Legname tondo non compreso nella prima categoria		id.	»	46	»	16
Legname segato non compreso nella terza categoria		id.	»	46	»	16
Legname grezzo o semigrezzo da nominare		id.	»	60	»	20

(N. 31) *Miglioramenti nell' amministrazione delle poste.*

6 NOVEMBRE 1863.

EDITTO

GIACOMO *della S. R. C.* CARD. ANTONELLI
Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore
PAPA PIO IX *Segretario di Stato.*

A migliorare l'amministrazione delle poste e rendere più spedito il corso delle corrispondenze in alcune provincie volendo anche adottare una tariffa più semplice e moderata nell'interno dello stato, la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE avuto il parere della Consulta di stato per le finanze, ed inteso il Consiglio de' Ministri ci ha ordinato di pubblicare siccome nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo le seguenti disposizioni:

Art. 1. Sono dichiarati ufficj governativi le distribuzioni postali di
Anagni—Arsoli—Bracciano—Castel Nuovo di Porto —Ceprano — Corneto —Ferentino — Frascati — Monte Rotondo—Montefiascone — Orte —Palestrina—Piperno — Segni — Sezze — Subiaco —Toscanella.

Art. 2. Le tasse di baj. 1, 3, 4, 5, 6 e 7 per le lettere in ragione di distanza sono abolite.

Art. 3. È sostituita la tassa di due bajocchi regolata in base del peso di 10 grammi per ogni lettera semplice.

Art. 4. Questa tassa sarà pagata per ogni lettera che si spedisca affrancata da un luogo all'altro dello stato e per qualunque distanza, fino al peso di grammi 10 in baj. 2.

dai 10 ai 20 grammi in baj. 4.

dai 20 ai 30 grammi » 6.

e così di seguito di 10 in 10 grammi e per ogni frazione dei medesimi.

Art. 5. Le lettere e pieghi mancanti dell'affrancamento, saranno assoggettati nel luogo di destinazione al pagamento della doppia tassa. Quelli insufficientemente affrancati saranno sottoposti al pagamento del doppio della differenza fra il valore pagato e l'importo della tassa dovuta.

Art. 6. Le lettere della Città per la Città, proseguiranno, se franche, a sottostare in base del peso suddetto alla tassa di un bajocco; se non franche o insufficientemente affrancate sarà osservato il disposto dell'art. 5.

Art. 7. Le lettere e pieghi raccomandati oltre al pagamento anticipato dell' ordinaria tassa in ragione del peso, anderanno soggetti ad una tassa fissa di raccomandazione di baj. 4. L'affrancamento dovrà aver luogo nell'atto della impostazione. Saranno suggellati almeno in tre punti in cera lacca con suggello proprio del mittente, portante una qualche cifra o stemma particolare, e verranno consegnati all'ufficio postale, ritirando dal medesimo la ricevuta della seguìta consegna.

Art. 8. In caso di smarrimento di una lettera o piego raccomandato, quando non proven-

ga da forza maggiore, l'amministrazione delle poste corrisponderà al destinatario un compenso di scudi 5, nè sarà tenuta ad altro risarcimento. Il tempo utile a reclamare tale compenso resta determinato pel destinatario a due mesi dal giorno dell'impostazione; decorsi questi inutilmente spetterà al mittente il conseguirlo.

Art. 9. Le lettere contenenti biglietti di banca, effetti pubblici, rincontri della rendita de' medesimi, e titoli di azioni di società industriali, potranno essere assicurate, quando il mittente, oltre alla tassa ordinaria e di raccomandazione, paghi nell'atto della impostazione un diritto di bajocchi 10 per ogni cento scudi sul valore assicurato.

Nel caso di tali impostazioni il mittente dovrà scrivere in tutte lettere e senza viziature sull'angolo superiore sinistro dell'indirizzo l'importo dei valori acclusi nella lettera, e fatto verificare il contenuto della medesima agl'impiegati postali, la suggellerà e consegnerà nell'atto stesso nel modo disposto all'articolo 7 per le lettere raccomandate.

Art. 10. L'amministrazione delle poste garantisce il valore assicurato, eccettuati i casi di forza maggiore.

Art. 11. Quando la suddetta amministrazione pel caso di smarrimento, non derivante da forza maggiore, dasse luogo al pagamento del valore assicurato, la medesima subentrerà nel diritto di proprietà pel relativo rimborso, al quale effetto il

mittente e il destinatario saranno tenuti di cedere le proprie azioni, e a fornire le opportune notizie.

Art. 12. Sarà in facoltà del mittente della lettera raccomandata o assicurata di esigere dall' ufficio d' impostazione la contemporanea richiesta al destinatario, e la trasmissione di ufficio della ricevuta detta di ritorno, per la quale sarà pagata la tassa di baiocchi 4.

Art. 13. Trascorsi otto anni dalla impostazione, non saranno più ammesse le domande pel ricupero delle lettere e pieghi assicurati o raccomandati ed i valori che vi si contenessero passeranno in proprietà dell' erario.

Art. 14. I pieghi di carte manoscritte, compresevi quelle sopra modelli a stampa poste sotto fascia in modo da potersi verificare dagli ufficii postali, saranno affrancati nell'atto della impostazione, pagando la tassa di bajocco 1 sino al peso di grammi 30.

Art. 15. Le mostre o campioni di merci poste sotto fascia come sopra, verranno nella loro impostazione assoggettati alla tassa disposta nel precedente articolo, ma in base del peso di grammi 15.

Art. 16. Verrà sottoposto alla tassa di mezzo bajocco ogni esemplare di giornali, gazzette, ed altre opere periodiche non eccedenti il peso di grammi 40.

Art. 17. La medesima tassa sarà pagata per ciascun esemplare di manifesti, di listini commerciali, annunzj, biglietti di visita in inviluppo non suggellato, di circolari stampate o litografate da

spedirsi aperte, e senza altro scritto, che la data, la firma, e l'indirizzo, ma fino al peso di 30 grammi per ogni esemplare.

Art. 18. Alla medesima tassa in ragione del peso di grammi 30 saranno assoggettate le opere non periodiche, le stampe legali o prove di stampa con o senza correzioni, le litografie, incisioni in rame, fotografie, e carte di musica, limitatamente però a quanto viene di sopra disposto per le circolari.

Art. 19. La progressione delle tasse indicate nei precedenti cinque articoli sarà regolata in base dei pesi enunciati negli articoli medesimi calcolando le frazioni di essi in analogia a quanto si è disposto per le lettere all'art. 4.

Art. 20. Per godere delle limitazioni portate nelle tasse stabilite negli articoli dal 14 al 18, dovranno gli oggetti a cui le medesime riferiscono essere affrancati, e posti sotto fascia, in modo che si possano verificare. Nei casi di mancanza dell'affrancamento, o di un'affrancamento parziale, gli oggetti suddetti verranno sottoposti alla tassa stabilita per le lettere all'art. 4 ed a quanto si prescrive per le medesime all'art. 5.

Art. 21. Gli oggetti sotto fascia indicati negli articoli dal 14 al 18 potranno spedirsi raccomandati, pagando i mittenti, oltre la rispettiva tassa come sopra determinata, quella di baj. 4 stabilita per la raccomandazione delle lettere all'articolo 7.

Art. 22. È vietato d'includere le lettere nelle spedizioni di che trattano gli articoli dal 14 al 18 non che l'inserzione di manoscritti che abbiano

il carattere di corrispondenze epistolari. In caso di mancanza sarà applicata alle spedizioni medesime la tassa delle lettere.

Art. 23. Le tasse di affrancamento e di assicurazione delle corrispondenze di qualunque specie saranno pagate, mediante l'applicazione sulle medesime dei franco-bolli postali del valore corrispondente.

Art. 24. Per le impostazioni di denaro saranno emessi i rincontri di pagamento o vaglia esigibili sulle casse postali.

Art. 25. Tali impostazioni anderanno soggette alla tassa dell'uno per cento.

Art. 26. Ogni impostazione superiore alla somma di scudi 5 oltre la tassa suddetta, pagherà un diritto fisso di bollo di baj. 4.

Art. 27. Sono garantite dall'amministrazione delle poste, le somme come sopra depositate.

Art. 28. I rincontri o vaglia non presentati per l'esigenza nel decorso di anni 8 dalla data del deposito, rimarranno nulli, e il loro valore passerà in proprietà dell'erario.

Art. 29. Le presenti disposizioni avranno effetto dal 1 gennajo 1864 a riserva di quelle riportate negli articoli dal 24 al 28 le quali saranno poste in attività dopo la pubblicazione dell'analogo regolamento.

Il Tesoriere Generale Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione.

Dalla Segreteria di Stato il 6 novembre 1863.

G. card. Antonelli

(N. 32) *Disposizioni per l'esercizio delle caccie.*

27 novembre 1863.

MINISTERO DEL COMMERCIO, BELLE ARTI, E LAVORI PUBBLICI

NOTIFICAZIONE

Affinchè l'esercizio della caccia si conservi nei limiti dell'editto 10 luglio 1826 e della notificazione 14 agosto 1839, si prescrive quanto appresso.

1.° Alla notificazione 14 agosto 1839, (1) si aggiungono le seguenti disposizioni.

2.° La caccia delle quaglie di cui tratta l'articolo 4° che si prattica in riva al mare, dovrà nei luoghi abitati, lasciar libero da reti uno spazio di due miglia dall'una e dall'altra parte del caseggiato.

3.° La caccia con la lanciatora non è permessa che dal 1° di gennajo a tutto marzo di ciascun anno, senza limitazione di luogo.

4.° Pe le contravenzioni si procederà a forma di legge.

Roma li 27 novembre 1863.

Il Ministro
P. D. Costantini Baldini

---

(1) Vedi vol. 1839. pag. 162.

(N. 33) *Soppressione di alcuni tribunali eccezionali.*

28 novembre 1863.

EDITTO

Giacomo *della S. R. C.* Card. Antonelli
Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore
PAPA PIO IX *Segretario di Stato.*

La Santita' di Nostro Signore nello scopo di sopprimere alcuni tribunali e giurisdizioni eccezionali conservate nel regolamento legislativo e giudiziario del 10 novembre 1834, sentito il consiglio di Stato ed il consiglio dei Ministri, ci ha ordinato di pubblicare, siccome nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo quanto siegue.

§. 1. I tribunali della congregazione lauretana, della rev. fabbrica di S. Pietro della S. Visita sono soppressi.

§. 2. Cessa nel tribunale del vicariato la giurisdizione cumulativa nelle cause tra meri laici, di cui al § 365, N. 2, e la giurisdizione privativa per le cause non commerciali degli ebrei e dei neofiti.

§. 3. Le controversie, che riguardano l'interesse del pubblico erario, saranno conosciute e decise in primo grado anche in Roma dal tribunale civile, come a forma del § 328 si conoscono e decidono dai tribunali civili nelle provincie.

§. 4. Dalle sentenze dei tribunali civili si appella, se e come di ragione, in luogo della piena camera, come ai §§ 329 e 334, al tribunale della S. Rota, che conosce e giudica come ai §§ 325, 1674, e 1675.

§. 5. Le cause, che si trovano già introdotte presso i tribunali e le giurisdizioni abolite, sono e s' intendono rimesse nello stato e termini a giudici, o tribunali rispettivi secondo la loro competenza.

§. 6. Le presenti disposizioni avranno effetto dal primo giorno del prossimo gennajo 1864.

Dalla Segreteria di Stato li 28 novembre 1863.

G. card. Antonelli

---

* (N. 34.) *Per disposizione Sovrana emanata dopo udito il consiglio di Stato, ed il consiglio de' Ministri, il comune di Arnara viene disgiunto dal circondario del governo di Ceccano cui apparteneva, ed unito alla giurisdizione del Capoluogo della provincia di Frosinone* (Dispaccio del Ministero dell'interno 11 decembre 1863. N.° 89793).

---

* (N. 35) *Disposizioni pel pagamento de' frutti del consolidato ed altre passività a carico dell'erario riferibili al secondo semestre del corrente anno* (Notificazione del Ministero delle finanze 12. decembre 1863.)

(N. 36) *Bruciamento dei Certificati al portatore emessi in pagamento dei crediti verso l'erario a tutto giugno 1849 già rimborsati nel primo semestre del corrente anno. Estrazione di altro numero di Certificati d'ammortizzarsi per la rata del secondo semestre.*

12 DECEMBRE 1863.

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

Per la esecuzione di quanto è disposto negli articoli 23 e 24 del nostro regolamento del 20 giugno 1855 (1) avrà luogo nel giorno *ventotto* dell'andante mese *alle ore otto antimeridiane* il bruciamento di quei Certificati per i crediti a tutto giugno 1849 tanto da scudi *cinquanta* l'uno, che a forma dell' articolo 8 dell' editto pubblicato da sua em̃nza rm̃a il Sig. Cardinal Segretario di Stato li 20 giugno 1855 sonosi prelativamente rimborsati per il semestre a tutto giugno scorso sul fondo dei scudi 3661 16 stabilito per l'ammortizzazione , quanto da scudi *cento* che sul fondo medesimo sono stati ammortizati in seguito delle due precedenti estrazioni , e di quella effettuata nel giorno 25 del passato giugno.

Il bruciamento, che sarà preceduto dalla verificazione della quantità e dei rispettivi numeri

(1) Vedi vol. IX. 1855. pag. 156.

dei Certificati rimborsati si effettuerà pubblicamente in una delle sale del Ministero delle finanze alla presenza nostra, di monsignor Commissario generale della reverenda camera apostolica, e del direttore generale del debito pubblico coll'assistenza di uno dei segretarî e cancellieri della reverenda camera apostolica, il quale ne rogherà il relativo pubblico atto.

Si eseguirà nello stesso giorno colla presenza ed assistenza in tutto come sopra, e si continuerà se sia duopo nel giorno successivo, la estrazione dei Certificati da scudi *cento* l'uno pel fondo come appresso.

La somma che pel semestre a tutto decembre corrente erogar si deve e nel pagamento degl'interessi del secondo semestre dell'andante anno, ed in parziale estinzione dei Certificati surriferiti è di scudi *cento ottantatremila cinquantotto*. ₴	183,058 —
ai quali aggiunti i scudi novantatre avanzati sul fondo del primo semestre 1863 . . . . ₴	93 —
In tutto scudi *cento ottantatremila cento cinquantuno* . . . . . . ₴	183,151 —
I Certificati da scudi *cento* l'uno i quali rimasero nella ruota dopo la estrazione dei 25 giugno 1863 sono . . . . N.°	7,514 —

Segue

Riporto N.	7,514 —
Quelli emessi posteriormente sono in numero di ventisette dal N. 12256 al N. 12282 inclusivamente . . . . N.°	27 —
N.°	7,541 —
I Certificati da scudi *cinquanta* l'uno emessi dopo la suddetta estrazione sono cinque portanti i numeri dal 524 al 528 inclusivamente N.°	5 —
L'importo dei suddetti numero 7541 Certificati da scudi *cento* l'uno è di . . . . ₰	754,100 —
Quello de' Certificati da scudi *cinquanta* l'uno . . . . ₰	250 —
Quindi l'importo totale dei Certificati esistenti è di scudi *settecento cinquanta quattro mila trecento cinquanta* . . . . ₰	754,350 —
L'ammontare degl' interessi al 3 per cento ed anno pel secondo semestre 1863 sopra *i detti N.* 7514 certificati da scudi *cento* l'uno è di scudi *undicimila duecento settantuno* . . . . ₰	11,271 —

Segue

Riporto	Ƨ	11,271 —
Gl' interessi al saggio come sopra per il primo, e secondo semestre 1863 *sui N. ventisette* Certificati da sc. *cento* l'uno emessi posteriormente importano scudi *ottantuno.*	Ƨ	81 —
Gl' interessi per lo intero anno 1863 allo stesso saggio sui *N. cinque* Certificati da scudi *cinquanta* l'uno emessi posteriormente ascendono alla somma di scudi *sette, e baj. cinquanta*	Ƨ	7 50
I suddetti numero *cinque* Certificati da scudi *cinquanta* l' uno, quali a termini del sullodato editto prelativamente estinguer si devono alla pari importano la somma di scudi *duecento cinquanta*	Ƨ	250 —
I Certificati da scudi *cento* l'uno che si devono estrarre ed ammortizare alla pari sono *mille settecento quindici*, ed importano scudi *centosettantumila cinquecento*.	Ƨ	171,500 —
E rimane la somma di scudi *quarantuno, e baj. cinquanta*, quale sarà aggiunta a quella di scudi 183058 pel semestre a tutto giugno 1864.	Ƨ	41 50
	Ƨ	183,151 —

La estrazione si eseguirà nel seguente modo.

Precederà la ricognizione della integrità dei sigilli apposti allo sportello della ruota dopochè fu compita la estrazione nel giorno 25 giugno 1863 e si riaprirà lo sportello stesso.

Quindi si verificheranno e si conteranno i singoli numeri corrispondenti ai Ventisette Certificati da scudi cento l'uno rilasciati fin quì, i quali numeri verranno di mano in mano immessi nella ruota sudetta.

Dopo ciò si darà immediatamente principio alla estrazione dei numeri. Se non potrà eseguirsi interamente la estrazione si chiuderà l'atto, e verrà sigillato lo sportello della ruota alla presenza nostra, di monsig. Commissario generale della rev. cam. apostolica, e del direttore generale del debito pubblico, alla vista pubblica. Sullo sportello della ruota sarà apposto con due sigilli a cera lacca un foglio di carta contenente la nostra firma, quella del sudetto monsignor Commissario, del direttore del debito pubblico, e del segretario e cancelliere della rev. cam. apostolica.

Nel giorno seguente all'ora medesima, cioè alle ore *otto* antimeridiane previa la ricognizione della integrità dei sigilli apposti allo sportello della ruota si riaprirà, e si compirà la estrazione.

I numeri non estratti rimarranno nella ruota, il cui sportello tornerà ad essere sigillato con le stesse formalità e cautele suenunciate. La ruota sarà custodita nelle camere del ministero delle finanze per farne uso nelle snccessive estrazioni,

nelle quali ai numeri rimasti saranno uniti, e perciò immessi nella ruota, i numeri dei Certificati da scudi *cento*, che nell' intervallo sino alla nuova estrazione semestrale saranno stati emessi in forza di ulteriori liquidazioni.

Compita la estrazione sarà al più presto possibile pubblicata coi metodi consueti ed affissa nei soliti luoghi la distinta dei numeri dei Certificati sortiti affinchè possano averne cognizione i rispettivi possessori.

Nel giorno 15 gennaio prossimo si aprirà nella cassa della depositeria, generale in Roma il pagamento del capitale dei Certificati sortiti.

Dal Ministero delle finanze li 12 decembre 1863.

Il Tesoriere generale della R. C. A.
Ministro delle Finanze
G. Ferrari

---

* (N. 37.) *Pubblicazione dei numeri dei Certificati al portatore estratti per la rata del secondo semestre del corrente anno, d'ammortizzarsi alla pari analogamente alla notificazione del* 12 *corrente* (Notificazione del Ministero delle finanze 29. decembre 1863.)

SUPPLEMENTO

AL PRESENTE VOLUME

Dispaccio del Ministero dell' interno a Monsig. Delegato apostolico di Roma e Comarca N. 85945. sull' elezione dei Consiglieri del Romano Municipio.

5 GIUGNO 1863.

Con circolare a stampa di questo Ministero in data 13 dicembre 1862 N. 81236 (1) venne partecipato alla S. V. Illma e Rma ed agli altri Presidi delle provincie che la SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE, inteso l'opinamento manifestato dal consiglio dei Ministri, si era degnata disporre che al verificarsi la scadenza del triennio di esercizio de' singoli consigli comunali, si dovessero esattamente osservare tutte le norme e discipline prescritte dall' editto di Segreteria di Stato del 24 novembre 1850 nel Cap. VII del medesimo, che riguarda la elezione dei Consiglieri (2).

Occorrendo di far luogo per lo stesso titolo a speciale ordinanza rispetto al municipio di Roma, analogamente a quanto si accennò nella sud-

(1) Vedi vol. XVI. pag. 72.
(2) Vedi vol. IV. par. II. 1850. pag. 262.

detta circolare, ed al disposto nel § 8. dell'editto 25 gennajo 1851 (1) sulla rappresentanza, e sull' amministrazione del Comune di Roma, la stessa Santità' Sua sopra proposta dal consiglio dei Ministri, si è degnata nella udienza del 3 corrente di approvare il seguente Regolamento da osservarsi in occasione di doversi eleggere i nuovi Consiglieri del municipio Romano.

1. La Magistratura romana, due mesi almeno prima della scadenza del triennio di esercizio de'Consiglieri municipali, si renderà premurosa di compilare le liste degli elegibili all' ufficio di Consiglieri, dividendole per ciascun rione in cui si trovano domiciliati, colla indicazione del rispettivo domicilio, e componendole delle seguenti quattro categorie, cioè de' possidenti nobili, degli altri possidenti, de'commercianti, e de' professori di scienze ed arti liberali, verificato in prima che tutti abbiano i requisiti richiesti dalla legge.

2. Le liste suddette, allorchè saranno state rettificate e ratificate da monsig. Delegato apostolico e dalla sua congregazione governativa, saranno pubblicate mediante affissione alle porte della residenza municipale, ove debbono rimanere per lo spazio di 15 giorni per dar luogo agl' interessati d' interporre i loro reclami nella segreteria comunale, affinchè le liste medesime vengano emendate.

3. Esaminati i reclami, e deliberatosi intorno

(1) Vedi vol. V. 1851. pag. 29.